SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 novembre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle imprese e del made in Italy

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Olevano Romano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Olevano Romano (Roma);

Vista la delibera n. 35 del 27 ottobre 2022, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Olevano Romano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Jean Francois De Martino Rosaroll è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2022

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Olevano Romano (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Umberto Quaresima.

In data 1° ottobre 2022, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 35 del 27 ottobre 2022 dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il viceprefetto vicario di Roma, in sede vacante, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 31 ottobre 2022.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Olevano Romano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Jean Francois De Martino Rosaroll, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Roma.

Roma, 8 novembre 2022

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

22A06741

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2022.

Disciplina della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visti gli articoli 71, 75 e 138 della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, commi 341, 342 e 343;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e, in particolare, gli articoli 4, 7. 8, 27, 28 e 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, recante le modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao è stata conferita la delega di funzioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con provvedimento n. 106 del 24 marzo 2022;

Acquisito il concerto del Ministro della giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a. «ANPR»: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62 del CAD;

b. «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

c. «piattaforma»: la piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 341 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

d. «GDPR»: il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

e. «gestore della piattaforma»: la persona giuridica a cui la Presidenza del Consiglio dei ministri affida la realizzazione, la gestione e la manutenzione della piattaforma;

f. «portale»: l'interfaccia *web* della piattaforma accessibile all'indirizzo www.firmereferendum.gov.it;

g. «regolamento eIDAS»: il regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2014.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma, definendone le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento, i casi di malfunzionamento, le modalità con cui il gestore della piattaforma attesta il malfunzionamento e comunica il ripristino delle funzionalità, le modalità di accesso, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto del GDPR. Definisce, inoltre, le modalità con cui i promotori della raccolta firme mettono a disposizione della Corte di cassazione le firme raccolte elettronicamente.

Art. 3.

Infrastruttura tecnologica, requisiti di sicurezza, piano di test *per la verifica del corretto funzionamento e malfunzionamenti*

1. Il gestore della piattaforma sviluppa l'infrastruttura tecnologica, applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità.

2. Prima della sua messa in funzione, il gestore della piattaforma verifica e attesta il corretto funzionamento della stessa piattaforma tramite lo svolgimento di *test* sperimentali. Il piano dei test copre la totalità dei casi d'uso e delle funzionalità assegnate alla piattaforma dall'art. 1, commi 341 e 343, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Le caratteristiche tecniche, le regole tecniche e i requisiti di sicurezza della piattaforma sono descritti nel manuale operativo redatto dal gestore della piattaforma, allegato al presente decreto, pubblicato sul sito *web* dello stesso gestore e sul portale. Nel manuale sono individuate le metriche di successo e fallimento delle operazioni eseguite, unitamente a metriche prestazionali e di qualità, nonché di assistenza agli utenti. Tali metriche sono utilizzate per monitorare l'operatività della piattaforma.

4. Costituiscono casi di malfunzionamento della piattaforma tutti gli impedimenti tecnici, rilevati anche automaticamente dal sistema con le modalità di cui al comma 3, che rendono impossibile la raccolta delle firme degli elettori.
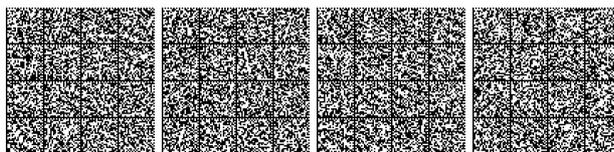
5. Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato sul portale. Con le stesse modalità il gestore della piattaforma comunica il ripristino della funzionalità della stessa piattaforma.

6. Il gestore della piattaforma cura la manutenzione della stessa e provvede al suo aggiornamento tecnologico, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza.

Art. 4.

Architettura e funzionamento della piattaforma

1. La piattaforma, accessibile tramite il portale, è organizzata in un' «area pubblica» ed in un' «area privata» .

2. L'area pubblica consente la consultazione delle proposte referendarie e dei relativi quesiti nonché delle proposte di legge popolare, in corso e scadute, con l'indicazione del numero di firme raccolte fino al momento della visualizzazione. Consente, altresì, la consultazione di tutte le informazioni necessarie per partecipare alla raccolta delle firme mediante la stessa piattaforma.

3. L'area privata, a cui è possibile accedere mediante un'identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE), n. 910/214, consente l'utilizzo delle funzionalità della piattaforma diversificate in relazione atre distinte tipologie di utenti:

a. «utenza Corte di cassazione»: dedicata al personale della Corte di cassazione abilitato dal gestore mediante una specifica funzionalità della piattaforma descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3.

L'abilitazione è riconosciuta sulla base dei seguenti profili differenziati di accesso che tengono conto delle specifiche mansioni svolte dal suddetto personale:

1. profilo magistrato: dedicato alla consultazione, estrazione e controllo delle sottoscrizioni raccolte per le iniziative referendarie e depositate presso la Corte di cassazione nonché, più in generale, alle funzioni di cui agli articoli 12 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

2. profilo personale tecnico-amniinistrativo: dedicato all'inserimento in piattaforma dei nominativi dei promotori della raccolta e all'abilitazione di almeno due promotori della raccolta ad operare sulla piattaforma;

3. profilo amministratore delle utenze: dedicato all'abilitazione e alla disabilitazione di ulteriore personale della Corte di cassazione sulla base di specifiche esigenze organizzative;

4. profilo personale delegato: dedicato al personale delegato di cui all'art. 2, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1995, n. 159;

b. «utenza Soggetti promotori»: dedicata ai soggetti promotori della proposta referendaria o di legge popolare abilitati:

1. al caricamento in piattaforma, successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'annuncio di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, della proposta;

2. alla consultazione, estrazione e monitoraggio delle sottoscrizioni raccolte per l'iniziativa;

3. all'abilitazione di ulteriori soggetti promotori i cui nominativi sono inseriti in piattaforma ai sensi della lettera *a)*, numero 2.

L'accesso ai dati personali dei sottoscrittori resta nella disponibilità esclusiva dei promotori fino alla data del deposito delle medesime sottoscrizioni presso la cancelleria della Corte di cassazione;

c. «utenza Cittadino»: dedicata agli aventi diritto che intendono sottoscrivere una proposta referendaria o di legge popolare.

4. Il personale abilitato della cancelleria della Corte di cassazione, entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'annuncio di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, inserisce in piattaforma il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale e il comune di iscrizione nelle liste elettorali dei promotori della raccolta e abilita almeno due dei soggetti promotori in conformità a quanto previsto al comma 3, lettera *a)*, utilizzando una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3.

5. Il promotore abilitato, effettuato l'accesso alla piattaforma, abilita gli altri promotori dell'iniziativa, i cui nominativi sono inseriti in piattaforma ai sensi del comma 3, lettera *a)*, numero 2, se non già abilitati dal personale tecnico-amministrativo della Corte di cassazione. Procede, inoltre, a caricare in piattaforma la proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge n. 352 del 1970, oltre agli ulteriori dati utili alla presentazione dell'iniziativa. Le attività di cui al presente comma sono eseguite mediante specifiche funzionalità descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3.

6. La piattaforma, al termine del caricamento di cui al comma 5, tramite una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, acquisisce la proposta e, rendendola immodificabile nel rispetto delle previsioni del CAD e delle linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, le attribuisce data certa mediante l'apposizione di uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'art. 42 del regolamento eIDAS.

7. Contestualmente all'acquisizione di cui al comma 6, la piattaforma, mediante una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, rende disponibile ai promotori un'attestazione di pubblicazione dell'iniziativa referendaria o di legge popolare munita di sigillo elettronico qualificato ai sensi del regolamento eIDAS. Rende altresì disponibile la stessa iniziativa alla raccolta delle sottoscrizioni, per il periodo di tempo necessario a seconda delle finalità della raccolta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, 28 e 49 della legge n. 352 del 1970, delle indicazioni fornite dai soggetti promotori all'atto del caricamento di cui al comma 5 e, comunque, non oltre la messa a disposizione della cancelleria della Corte di cassazione, da parte dei soggetti promotori, con le modalità di cui all'art. 7, delle firme raccolte elettronicamente.

8. I promotori possono terminare la raccolta delle sottoscrizioni in qualsiasi momento utilizzando una specifica funzionalità della piattaforma descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3.

9. La piattaforma, a partire dalla data in cui è assicurata l'interoperabilità con la PDND ovvero con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), permette ai soggetti legittimati dalla legge, tramite una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, la verifica della correttezza dei dati dei cittadini fruitori della stessa piattaforma nonché della loro iscrizione nelle liste elettorali.

10. La piattaforma, fino a quando il dato relativo all'iscrizione nelle liste elettorali non è disponibile in ANPR, consente ai soggetti promotori, mediante apposita funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, di inviare al comune competente, con posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali con rilascio del relativo certificato.

Art. 5.

Modalità di raccolta delle sottoscrizioni

1. L'avente diritto, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, sceglie la proposta referendaria o di legge popolare che intende sottoscrivere recante, a seconda delle finalità della raccolta firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

2. La piattaforma, mediante una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 10, acquisisce il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, nonché, ove disponibile, l'attributo elettore presente in ANPR.

3. La piattaforma acquisisce, altresì, l'identificativo univoco della sessione di autenticazione fornito dal gestore di identità digitale. Nel caso in cui tale identificativo non è disponibile, lo stesso è generato e associato alla sessione direttamente dalla piattaforma.

4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono esposte al sottoscrittore, in relazione all'iniziativa prescelta, al momento della raccolta della firma espressa, con le modalità descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, e confermate dallo stesso mediante la pressione di un tasto dedicato alla sottoscrizione.

5. Le informazioni e le evidenze informatiche delle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono registrate e rese immodificabili nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del CAD.

6. Il gestore della piattaforma garantisce la riconducibilità della sottoscrizione all'avente diritto mediante certificazione di processo delle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e apposizione al relativo documento del proprio sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS. Le caratteristiche della certificazione di processo sono descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 6.

Conservazione delle sottoscrizioni e diritto di accesso

1. Il gestore della piattaforma conserva le informazioni e le evidenze informatiche di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, per il medesimo periodo di tempo necessario alla verifica della validità delle sottoscrizioni previsto per la conservazione delle firme raccolte con modalità analogica, tramite memorizzazione nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del CAD.

2. Gli utenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, a partire dalla data del deposito delle sottoscrizioni presso la cancelleria della Corte di cassazione, possono accedere, mediante una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, alle informazioni e alle evidenze informatiche conservate.

3. Gli utenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, durante il periodo di conservazione, possono accedere, mediante una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, esclusivamente alle informazioni e alle evidenze informatiche conservate, relative alle proprie proposte referendarie e di iniziativa popolare.

4. Gli utenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera *c)*, durante il periodo di conservazione, mediante una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, possono accedere esclusivamente alle informazioni e alle evidenze informatiche relative alle proprie sottoscrizioni.

Art. 7.

Messa a disposizione delle firme raccolte elettronicamente

1. I soggetti promotori, al termine del periodo di raccolta delle sottoscrizioni e, comunque, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per la medesima proposta referendaria, mettono a disposizione della cancelleria della Corte di cassazione, con una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, le firme raccolte elettronicamente comprensive delle informazioni e delle evidenze informatiche di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4.

2. La piattaforma, contestualmente alla messa a disposizione delle firme e delle evidenze ai sensi del comma 1, rende disponibile ai promotori, tramite una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, un'attestazione di messa a disposizione munita di sigillo elettronico qualificato e riferimento temporale qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS.

3. I soggetti abilitati di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, numero 1, successivamente alla messa a disposizione delle firme e delle evidenze di cui al comma 1, mediante una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, eventualmente coadiuvati dal personale delegato di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*,
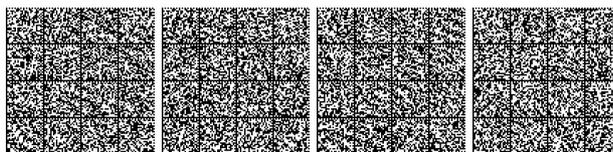
numero 4, o dal personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, numeri 2 e 3, in possesso delle necessarie competenze tecniche, verificano la validità delle firme raccolte elettronicamente e comprensive delle informazioni e delle evidenze informatiche di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4. La valutazione della tempestività della raccolta delle sottoscrizioni elettroniche nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, 28 e 49 della legge n. 352 del 1970, è effettuata mediante una specifica funzionalità della piattaforma, descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, che consente la verifica automatica della data in cui le stesse sottoscrizioni sono state raccolte.

4. Relativamente alle proposte di legge popolare, le firme raccolte elettronicamente, comprensive delle informazioni e delle evidenze informatiche di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, possono essere presentate al Presidente di una delle due camere, ai sensi dell'art. 49, della legge n. 352 del 1970, come duplicato informatico ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i-*quinquies*), del CAD, ovvero come copia analogica di documento informatico dotata del contrassegno a stampa di cui all'art. 23, comma 2-*bis*, del medesimo codice. Il duplicato informatico e la copia analogica possono essere estratti mediante una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3.

6. I soggetti abilitati di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, numero 1, successivamente alla messa a disposizione delle firme e delle evidenze di cui al comma 1, mediante una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, possono estrarre i dati dei sottoscrittori digitali in un formato idoneo a garantire l'interoperabilità con gli applicativi utilizzati dall'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione al fine di individuare eventuali duplicazioni di sottoscrizioni raccolte sia elettronicamente sia analogicamente. Per tale attività possono essere eventualmente coadiuvati dal personale delegato di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, numero 4, o dal personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, numeri 2 e 3, lettere *b)* e *c)*, in possesso delle necessarie competenze tecniche.

Art. 8.

Tipologie di dati oggetto di trattamento, categorie di interessati e procedure per assicurare il rispetto dell'art. 5 del regolamento UE 2016/679

1. Nell'ambito di operatività della piattaforma, i dati personali oggetto del trattamento sono:

a. il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale del personale dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione abilitato ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *a)*;

b. il nome, il cognome, il luogo di nascita, la data di nascita, il codice fiscale, il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero l'iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero dei promotori della raccolta;

c. il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero l'iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero dei soggetti sottoscrittori la proposta di *referendum* o di legge popolare e, ove disponibile l'attributo elettore presente in ANPR;

d. l'identificativo univoco della sessione di autenticazione fornito dal gestore dell'identità digitale ovvero generato direttamente dalla piattaforma;

e. l'evidenza della sottoscrizione della proposta referendaria o di legge popolare.

2. I dati di cui al precedente comma 1, sono trattati dai soggetti di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)* e *b)*, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza nonché dal gestore per garantire il corretto funzionamento del sistema.

3. I dati personali e tutti i dati afferenti l'utilizzo e la gestione del sistema sono conservati dal gestore con modalità atte a garantirne la protezione mediante misure tecniche e organizzative idonee ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita e la distruzione.

Art. 9.

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. I dati personali di cui all'art. 8 sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'art. 71, secondo comma, della Costituzione.

2. Il gestore della piattaforma è responsabile del trattamento dei dati raccolti attraverso la piattaforma e, in generale, di ogni altro dato inerente alla gestione di ogni attività strumentale all'utilizzo della stessa piattaforma.

3. I soggetti di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)* e *b)*, trattano i dati di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, quali titolari autonomi del trattamento ai sensi della legge n. 352 del 1970 e del presente decreto.

4. Al fine di assicurare ai soggetti di cui all'art. 4, comma 3, lettere *a)*, *b) c)*, l'accesso previsto dall'art. 6, il gestore della piattaforma conserva le firme raccolte elettronicamente, comprensive delle informazioni e delle evidenze informatiche di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, per il tempo previsto dallo stesso art. 6.

5. Il gestore implementa misure di sicurezza appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche.

6. I soggetti di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)* e *b)*, effettuano, prima dell'inizio dell'attività di trattamento, la valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35, paragrafo 10, del GDPR e consultano il Garante per la protezione dei dati personali nei casi di cui all'art. 36 del GDPR. Nella valutazione d'impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

7. Il gestore garantisce, mediante una specifica funzionalità descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, la conoscenza da parte dei titolari del trattamento, in maniera tempestiva, delle violazioni di sicurezza o di qualsiasi minaccia che comporti un rischio per la sicurezza e per i diritti e le libertà degli interessati al trattamento.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2022

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale*
COLAO

Il Ministro della giustizia
CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2712

ALLEGATO

SOGEI

PIATTAFORMA *REFERENDUM*
MANUALE OPERATIVO

INDICE

1. Obiettivo

Il presente manuale operativo è finalizzato alla definizione delle procedure e alla descrizione delle funzionalità che determinano la gestione della Piattaforma *Referendum* e iniziative popolari (di seguito «piattaforma») in attuazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, ai commi 341-344 (legge di bilancio 2021) e del decreto XXX (di seguito «decreto»).

2. Organizzazione della piattaforma

La piattaforma è organizzata in un'«area pubblica» ed in un'«area privata».

L'area pubblica consente la consultazione delle proposte referendarie e dei relativi quesiti nonché delle proposte di legge popolare in corso e scadute, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie alla sottoscrizione, il numero di firme raccolte fino al momento della visualizzazione ed il numero necessario di firme ancora da raccogliere per il raggiungimento del *quorum*.

L'area privata consente, secondo le diverse tipologie di utenze previste, di gestire la proposta referendaria, monitorandone l'andamento e, nel caso, sottoscrivendo la proposta stessa.

3. Gestione delle utenze previste

Le diverse tipologie di utenti accedono all'area privata esclusivamente attraverso i sistemi SPID/CIE/CNS, a fronte dei quali viene generato un Access Token crittografato che permette la comunicazione tra la parte SPA (Single Page Application) ed i servizi REST della piattaforma; l'Access Token ha un *time-to-live* e viene invalidato al logout esplicito da parte dell'utente.

3.1. Descrizione della funzionalità di abilitazione del profilo «utenza Corte di cassazione» (art. 4, lett. *a)* del decreto)

Il gestore della piattaforma, tramite la funzione adibita alla gestione degli utenti, inserisce i dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita) di uno o più utenti della Corte di cassazione da abilitare come profilo tecnico amministratore delle utenze (profilo «personale tecnico-amministrativo»). La piattaforma verifica la sola correttezza dei dati acquisiti attraverso l' interoperabilità con il sistema ANPR, senza ulteriori verifiche.

Gli utenti della Corte di cassazione così abilitati, tramite la funzione adibita alla gestione degli utenti, inseriscono i dati anagrafici (codice

fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita) degli ulteriori utenti della Corte di cassazione da abilitare, distinguendoli nei diversi profili necessari:

A. profilo magistrato: dedicato alla consultazione, estrazione e controllo delle sottoscrizioni raccolte per le iniziative referendarie e depositate presso la Corte di cassazione nonché, più in generale, alle funzioni di cui agli articoli 12 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

B. profilo personale tecnico-amministrativo: dedicato all' inserimento in piattaforma dei nominativi dei promotori della raccolta e all'abilitazione di almeno due promotori della raccolta ad operare sulla piattaforma;

C. profilo amministratore delle utenze: dedicato all'abilitazione e alla disabilitazione di ulteriori soggetti facenti parte dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione sulla base di specifiche esigenze organizzative;

D. profilo personale delegato: dedicato al personale delegato di cui all'art. 2, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1995, n. 159;

3.2. Descrizione della funzionalità di abilitazione dei promotori da parte del personale della cancelleria della Corte di cassazione (art. 4, co. 4 del decreto)

L'utente della Corte di cassazione, profilo tecnico amministrativo, attraverso la funzione di gestione degli utenti, associa l'elenco degli utenti promotori all'identificativo univoco della proposta pubblicato in *Gazzetta ufficiale* attraverso l'inserimento dei dati anagrafici di ciascun utente promotore (codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita). La piattaforma verifica la sola correttezza dei dati attraverso l'interoperabilità con il sistema ANPR, senza ulteriori verifiche.

L'utente della Corte di cassazione, profilo tecnico amministrativo, attraverso la funzione di gestione degli utenti, visualizza i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) degli utenti promotori precedentemente censiti e ne abilita almeno due alla gestione della proposta attraverso la spunta di uno specifico flag di abilitazione.

L'utente promotore abilitato, tramite la funzione adibita alla gestione degli utenti, visualizza le proposte a lui associate e, nel caso, abilita ulteriori promotori alla gestione del quesito referendario o iniziativa popolare attraverso la spunta di uno specifico flag di abilitazione.

4. Gestione del quesito referendario o iniziativa popolare

4.1. Descrizione della funzionalità relativa alle attività dei promotori in piattaforma (art. 4, co. 5 del decreto)

L'utente promotore abilitato alla gestione della proposta referendaria o iniziativa popolare, attraverso gli strumenti di gestione della piattaforma, acquisisce i dati specifici della proposta scegliendo la tipologia di iniziativa da registrare:

Referendum abrogativo (art. 75 della Costituzione);

Referendum costituzionale (art. 138 della Costituzione);

Legge di iniziativa popolare (art. 71 della Costituzione).

La piattaforma guida l'utente promotore nell'inserimento dei dati relativi alla proposta da sottoscrivere specificandone i dati a seconda della tipologia di iniziativa:

Tipo di iniziativa prevista dall'art. 138 della Costituzione
Categoria
Comitato
Titolo
Logo (eventuale)
Descrizione breve
Descrizione lunga
Titolo legge costituzionale
Data approvazione alla camera dei deputati
Data approvazione al senato
Data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge
Numero nella Gazzetta Ufficiale
Quesito relativo alla richiesta

Tipo di iniziativa prevista dall'art. 75 della Costituzione
Categoria
Comitato
Titolo
Logo
Descrizione breve
Descrizione lunga
Leggi di riferimento
Quesito relativo alla richiesta

Tipo di iniziativa prevista dall'art. 71 della Costituzione
Categoria
Comitato
Titolo
Logo
Descrizione breve
Descrizione lunga
Titolo legge
Testo integrale

4.2. Descrizione della funzionalità per l'acquisizione della proposta da parte della piattaforma (art. 4, co. 6 del decreto)

L'utente promotore visiona l'anteprima della richiesta di caricamento in piattaforma della proposta e conferma la correttezza dei dati inseriti. Con la selezione di un apposito tasto, l'utente promotore carica in piattaforma la proposta e avvia immediatamente la raccolta delle firme.

Ogni iniziativa caricata è resa immodificabile tramite apposizione di Sigillo elettronico qualificato, in formato PAdES, del soggetto a cui la legge assegna la realizzazione ed evoluzione della Piattaforma ed è munita di riferimento temporale tramite apposizione marca temporale qualificata di cui all'art. 42 del regolamento eIDAS, utilizzando un servizio remoto messo a disposizione da una CA qualificata.

A partire da questo documento viene elaborato un hash (SHA-256) che sarà apposto sull'attestato di sottoscrizione del cittadino.

Al promotore è inibita qualsiasi funzione di modifica della proposta.

4.3. Descrizione della funzionalità di messa a disposizione dell'attestazione di pubblicazione (art. 4, co. 7 del decreto)

L'utente promotore, dopo il caricamento della proposta in piattaforma, può utilizzare gli strumenti di gestione che permettono di:

1. scaricare l'attestato di attivazione della proposta referendaria in formato pdf munito di sigillo elettronico qualificato e marca temporale che attesta l'attivazione del quesito referendario/iniziativa popolare;

2. aggiungere un'immagine relativa all'iniziativa o un riferimento ad un sito internet esterno a scelta del promotore.

4.4. Modalità di accesso dei promotori ai dati conservati (art. 6, co. 3 del decreto)

In qualunque momento il promotore, tramite gli strumenti di gestione, può accedere alle sottoscrizioni effettuate dai cittadini, verificarne l'andamento tramite accesso ai dati, estrarre settimanalmente, ovvero alla chiusura della raccolta, elenchi contenenti i dati relativi alle sottoscrizioni, suddivisi per comune di iscrizione nelle liste elettorali di appartenenza, sia in formato pdf munito di sigillo elettronico qualificato che in formato csv e contenente i seguenti dati:

Titolo del quesito referendario/iniziativa popolare

Codice fiscale

Nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita

Timestamp della sottoscrizione

Comune di iscrizione nelle liste elettorali dichiarato (o confermato a seguito di chiusura della raccolta delle sottoscrizioni - si veda il successivo paragrafo 6.3)

5. Sottoscrizione del quesito referendario o iniziativa popolare

5.1. Descrizione della funzionalità di acquisizione dei dati per la sottoscrizione della proposta (art. 5, co. 2 del decreto)

Il cittadino che intende sottoscrivere un'iniziativa referendaria accede all'area privata attraverso un'identità digitale. La Piattaforma acquisisce l' identificativo univoco della sessione (ID sessione) di autenticazione fornito dal gestore di identità digitale. Nel caso in cui l'identificativo non sia disponibile la Piattaforma ne genera uno che associa alla specifica sessione.

Il cittadino visualizza il dettaglio dei dati significativi della proposta scelta.
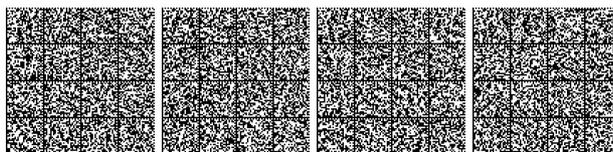
5.1.1. Descrizione della funzionalità di verifica della correttezza dei dati dei cittadini fruitori della stessa piattaforma tramite interoperabilità con ANPR (anche via PDND) nonché della loro iscrizione nelle liste elettorali (art. 4, co. 9 del decreto)

La piattaforma, attraverso il codice fiscale fornito dal provider dell'identità digitale, accede al sistema ANPR e mostra al cittadino i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita).

La Piattaforma consente al cittadino di completare la scheda inserendo il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Con l'integrazione in ANPR delle liste elettorali, anche questa operazione sarà svolta automaticamente dalla Piattaforma.

5.2. Descrizione della funzionalità per l'esposizione delle informazioni relative alla sottoscrizione al cittadino (art. 5, co. 4 del decreto)

Le informazioni anagrafiche insieme all'ID sessione sono esposte al cittadino in relazione all'iniziativa che intende sottoscrivere selezionando l'apposito tasto che lo invita alla sottoscrizione.

La sottoscrizione da parte del cittadino si realizza con due azioni consecutive compiute dallo stesso: selezione del pulsante che invita alla sottoscrizione con apertura dell'anteprima del documento e nuova selezione sulla conferma.

5.3. Descrizione della funzionalità per la certificazione del processo di sottoscrizione da parte del gestore (art. 5, co. 6 del decreto)

Le operazioni realizzate dal cittadino sono registrate e archiviate insieme alle informazioni anagrafiche e all'ID sessione e sono collegate al documento informatico relativo all'iniziativa tramite hash generato come da funzionalità descritta al paragrafo 4.3.

La certificazione del processo descritto è garantita dall'apposizione, sull'attestazione di sottoscrizione, del Sigillo elettronico qualificato del gestore.

5.4. Modalità di accesso del cittadino ai dati relativi alle proprie sottoscrizioni (art. 6, co. 4 del decreto)

L'attestato di sottoscrizione che il cittadino può scaricare utilizzando gli strumenti di gestione della sottoscrizione, riporta, oltre ai dati anagrafici, l'identificativo univoco della sessione utente avviata tramite autenticazione verso un IDP esterno (SPID, CIE, *CNS)* e il riferimento all'iniziativa sottoscritta sia testuale che tramite hash.

I cittadini potranno visualizzare le proprie sottoscrizioni effettuate accedendo all'area privata del portale.

6. Gestione della messa a disposizione delle sottoscrizioni raccolte

Le evidenze informatiche relative alla raccolta delle sottoscrizioni vengono esposte ai profili abilitati in diverse modalità:

1. direttamente sul portale con possibilità di ricerca, accesso, estrazione e verifica dei singoli documenti informatici generati a seguito di sottoscrizione;

2. tramite elenchi periodicamente generati dalla piattaforma, suddivisi per comune di iscrizione nelle liste elettorali, sia in formato pdf munito di sigillo elettronico qualificato che in formato csv contenenti i seguenti dati:

Titolo del quesito referendario/iniziativa popolare

Codice fiscale

Nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita

Timestamp della sottoscrizione

Comune di iscrizione nelle liste elettorali dichiarato (o confermato a seguito di chiusura della raccolta delle sottoscrizioni - si veda il successivo paragrafo 6.3).

6.1. Descrizione della funzionalità per terminare la raccolta delle sottoscrizioni da parte dei promotori (art. 4, co. 8 del decreto)

La piattaforma chiude automaticamente la raccolta delle sottoscrizioni secondo le tempistiche previste dalle norme per la specifica tipologia di iniziativa. L'utente promotore attraverso gli strumenti di gestione dell'iniziativa può anche interrompere in qualsiasi momento la raccolta delle sottoscrizioni.

La chiusura dell'iniziativa alla raccolta delle sottoscrizioni renderà la stessa definitivamente chiusa e non ne sarà possibile la riapertura.

6.2. Descrizione della funzionalità per la richiesta di certificazione elettorale al comune (art. 4, co. 10 del decreto)

Fino all'integrazione delle liste elettorali nel sistema ANPR, attraverso gli strumenti di gestione dell'iniziativa, l'utente promotore, dopo la chiusura delle sottoscrizioni, genera un messaggio di PEC per ogni comune per il quale risultano cittadini sottoscrittori dell'iniziativa con la richiesta di verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali e di rilascio del relativo certificato. La piattaforma provvede in automatico all'invio dei messaggi così generati alle caselle PEC dei comuni estratte dall'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'art. 6 ter del CAD, ed alla gestione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 20015, n. 68. Le ricevute sono consultabili secondo quanto specificato al paragrafo 7.1.1.

6.3. Descrizione della funzionalità per la messa a disposizione delle sottoscrizioni e delle relative evidenze informatiche da parte dei promotori all'Ufficio *Referendum* (art. 7, co. 1 del decreto)

L'utente promotore, tramite gli strumenti di gestione dell'iniziativa, selezionando l'apposito tasto, mette a disposizione della Corte di cassazione gli elenchi prodotti dalla piattaforma dopo l'invio della richiesta di verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini sottoscrittori ai comuni competenti tramite PEC ovvero nel momento della verifica dell'attributo elettore in ANPR.

6.4. Descrizione della funzionalità per la messa a disposizione dei promotori dell'attestazione di messa a disposizione delle sottoscrizioni alla Corte di cassazione (art. 7, co. 2 del decreto)

L'utente promotore, dopo la messa a disposizione degli elenchi, può utilizzare gli strumenti di gestione dell'iniziativa per scaricare l'attestato di messa a disposizione e gli elenchi delle sottoscrizioni in formato pdf, muniti di Sigillo elettronico nonché di marca temporale.

6.5. Descrizione delle funzionalità di estrazione del duplicato informatico e della copia analogica per le proposte di legge di iniziativa popolare (art. 7, co. 5 del decreto)

Tutti i documenti informatici generati dalla piattaforma in formato pdf muniti di sigillo elettronico e/o di marca temporale possono essere estratti quale duplicato informatico e sono muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis, del CAD ai fini della loro verifica per l'eventuale copia analogica prodotta.

7. Accesso alle sottoscrizioni

7.1. Descrizione della funzionalità per la verifica delle firme da parte della Corte di cassazione (art. 7, co. 3 del decreto)

Successivamente alla messa a disposizione delle sottoscrizioni da parte dei promotori, gli utenti della Corte di cassazione (profilo magistrato eventualmente coadiuvato da altri profili che possono autorizzare ai sensi del decreto), attraverso gli strumenti di gestione della piattaforma, possono visualizzare, anche secondo ordinamenti personalizzati, l'elenco di tutte le sottoscrizioni effettuate dai cittadini complete dei relativi dati, nonché ricercare e selezionare una o più sottoscrizioni per la verifica puntuale internamente o, previa estrazione, esternamente alla piattaforma.

7.1.1. Descrizione della funzionalità di accesso alle sottoscrizioni e relative evidenze informatiche da parte dell'utenza «cassazione» (art. 6, co. 2 del decreto)

Gli utenti della Corte di cassazione hanno altresì accesso ai documenti informatici relativi all'iniziativa nonché a tutte le evidenze informatiche generate in relazione alla stessa e possono estrarli per i relativi controlli.

7.2. Descrizione della funzionalità di estrazione dati da parte degli utenti della Corte di cassazione per controllo duplicazione sottoscrizioni (art. 7, co. 7 del decreto)

Successivamente alla messa a disposizione delle sottoscrizioni da parte dei promotori, gli utenti della Corte di cassazione (profilo magistrato eventualmente coadiuvato da altri profili che possono autorizzare ai sensi del decreto), attraverso gli strumenti di gestione della piattaforma, possono estrarre, anche secondo ordinamenti personalizzati, gli elenchi sia in formato pdf munito di sigillo elettronico e marca temporale, che in formato lavorabile.

8. Descrizione delle caratteristiche tecniche, regole tecniche e requisiti di sicurezza della piattaforma (art. 3, co. 3, del decreto)

8.1. Sicurezza perimetrale e di rete

Tutto il traffico diretto al servizio attraversa le infrastrutture di sicurezza esterne dei data center (DDoS Protector, IPS e Firewall) ed è poi inoltrato alla prima struttura di bilanciamento. Tale struttura procede al Proxy (Source *NAT)* delle connessioni eliminando l'indirizzo IP pubblico e inoltrando con il proprio indirizzo tutte le connessioni ai sistemi posizionati in DMZ. I sistemi di bilanciamento non tracciano le connessioni.

I sistemi posizionati in DMZ provvedono ad una analisi iniziale del traffico e, laddove previsto, eliminano la componente dummy e trasferiscono al backend le chiamate residue.

Il successivo strato di sicurezza è posto tra i sistemi in DMZ della infrastruttura e i server di backend a protezione di questi ultimi (Firewall, Bilanciatore/WAF e *IPS)*.
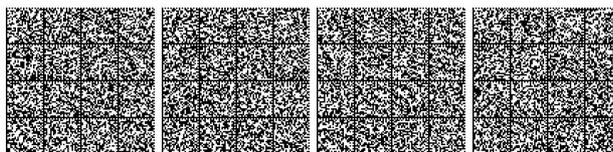
Il backend è poi realizzato all'interno di un cluster di server virtuali, su cui è implementato un modello di sicurezza infrastrutturale a microsegmentazione.

Le infrastrutture di sicurezza perimetrale esterne sono realizzate in sequenza attraverso i seguenti dispositivi, in livelli successivi:

DDoS Protector: è un dispositivo esposto sulla frontiera più esterna della rete Internet per mitigare eventuali attacchi mirati a rendere il servizio indisponibile (es. DoS e DDoS), sia di tipo volumetrico che qualitativi. Nello specifico, il dispositivo è connesso in modalità Layer2 tra i router esterni e i firewall perimetrali, lavorando in collaborazione con l'analogo servizio erogato dagli Internet Service Provider. Rileva dinamicamente e blocca eventuali tentativi di attacco (sono registrati gli indirizzi IP pubblici e relativi eventi attinenti tentativi di attacco riconosciuti).

Sonde di Network Intrusion Prevention (NIPS): i dispositivi hanno il compito di mitigare gli attacchi diretti ai server di frontend che erogano i servizi web; nello specifico sono interconnesse in modalità Layer 2 tra i router esterni e i firewall perimetrali.

Firewall di perimetro che autorizzano le comunicazioni verso le reti e i sistemi attestati sulla DMZ e il back-end, attuando controlli delle sessioni (Stateful Inspection) e dei protocolli applicativi autorizzati (Protocol Enforcement).

Un ulteriore strato di sicurezza è posto tra i sistemi in DMZ della infrastruttura e i server di backend. Tale infrastruttura è composta da firewall che separano la rete DMZ dalla rete dove è posizionato il backend e da un ulteriore strato di bilanciamento comprensivo di funzionalità Web Application Firewall (WAF) e di Sonde NIPS poste a protezione dei sistemi di backend.

Il sistema WAF introduce inoltre uno strato di sicurezza di tipo Signature-Based, che viene successivamente supportato da ulteriori dispositivi di Network Intrusion Prevention, presenti nella infrastruttura di rete e configurati in modalità Layer 2. L'utilizzo di sessioni applicative crittografate (HTTPS TLS 1.2+) richiede l'utilizzo della modalità operativa denominata SSL End to End, necessaria per la decrittazione del traffico, l'analisi e il blocco di eventuali attacchi applicativi come ad esempio Cross-Site Scripting (XSS), SQL injection, ecc. Sono registrate dal dispositivo esclusivamente le connessioni provenienti dall'indirizzo IP privato dei server in DMZ, inerenti a tentativi di attacchi applicativi.

Le regole di sicurezza applicate al sistema WAF sono strettamente legate alle funzionalità dei servizi erogati e sono impostate successivamente a una fase iniziale detta di learning, in cui il dispositivo apprende il funzionamento lecito dell'applicazione.

In generale i gruppi di servizi, gli utenti e i sistemi informativi sono sempre segmentati a livello di rete.

L'accesso agli strumenti di configurazione degli apparati di rete è consentito solo a personale inserito in specifici gruppi di utenza, gli unici ad avere una profilatura di massimo livello delle chiavi di accesso agli apparati. Oltre all'inserimento delle credenziali di accesso personali, viene effettuato un ulteriore controllo a livello di MAC address (layer 2) o di IP address (layer 3). Solo i MAC o gli IP address delle postazioni associate al personale autorizzato sono presenti in una white-list di MAC o IP address tenuta costantemente aggiornata, e distribuita su tutti gli apparati di rete. In tal modo si permette l'accesso alle risorse (sia tramite CLI che tramite *GUI)* solo da tali postazioni, e solo dal personale autorizzato. Inoltre, tutte le operazioni effettuate sugli apparati di rete sono registrate e storicizzate da apposito e diverso gruppo di monitoraggio.

Tutte le porte non utilizzate degli apparati di rete vengono lasciate esplicitamente disabilitate finché non si rende necessaria una loro configurazione e successivo utilizzo, a seguito di specifica richiesta utente o di specifico progetto.

8.2. Controllo accessi

L'accesso alla piattaforma del *referendum* è effettuato tramite SPID, CIE o CNS.

8.3. Sicurezza fisica

L'accesso alle sedi aziendali del gestore della piattaforma è controllato da un servizio di vigilanza armata della Guardia di Finanza con presenza 24 ore su 24, da dispositivi di registrazione degli accessi supportati da tornelli, che costituiscono anche una barriera fisica, da sistemi di videosorveglianza a circuitò chiuso (TVCC) e da un servizio di ronda notturna, anch'esso di responsabilità della Guardia di Finanza.

Inoltre, la sede centrale, dove sono installate le infrastrutture tecniche (hardware e software) e logistiche, è circondata da un muro di cinta in cemento armato, sormontato da una recinzione, dotato di barriera a fili tesi anti intrusione e provvisto di sonde anti sfondamento.

Al fine di innalzare il livello di sicurezza all'interno della sala CED, posta al piano interrato, è presente un presidio permanente della Guardia di Finanza e un accesso fisico controllato con tornelli ed attivo tramite badge al solo personale autorizzato. È inoltre installato all'interno un sistema di telecamere a circuito chiuso.

Tutte le telecamere del sistema di videosorveglianza perimetrale e del CED, configurato in alta affidabilità, sono asservite a videoregistratori, posti in un'apposita sala regia governata 24 ore su 24 dalla Guardia di Finanza, dove fanno capo anche le segnalazioni provenienti dai sistemi anti intrusione e anti sfondamento.

L'accesso fisico alle sedi aziendali, regolato da norme specifiche, è consentito soltanto al personale autorizzato. In particolare, le modalità di accesso alle sedi sono diversificate per persone, materiali ed automezzi.

I server che implementano le applicazioni ed i servizi di backend del progetto risiedono in sala CED all'interno di armadi rack metallici chiusi.

8.4. Conduzione operativa

8.4.1. Disaster recovery

Le modalità adottate per effettuare la replica vanno dall'utilizzo delle tecniche di replica array-based del sottosistema storage che contiene i dati e gli ambienti interessati fino alla replica remota delle copie di salvataggio effettuate tramite le procedure di backup, attivando la replica tra i sottosistemi a disco che contengono le copie di backup.

L'RPO (Recovery Point Objective) garantito nel caso di replica array-based è inferiore al minuto, nel caso della replica dei backup può essere dell'ordine di poche decine di minuti (per backup incrementali degli archive log dei database) o di un tempo più lungo che dipende dall'ultimo backup full effettuato con successo.

In entrambi i casi l'RTO (Recovery Time Objective) garantito per il servizio di disaster recovery adottato è dell'ordine di I settimana.

Per il servizio ICT viene effettuata la replica array-based dei seguenti elementi:

dati

sistemi operativi e configurazioni ambienti virtuali

La replica adottata è continua e non prevede fermi durante le simulazioni di ripartenza sul sito secondario.

Le operazioni di replica sono costantemente monitorate e nel caso di fermo accidentale possono essere riattivate senza perdita dei dati già replicati e ripartendo, con l'adozione di tecniche di journaling, dal punto di interruzione avvenuto.

La replica del backup avviene tra due sottosistemi a disco su cui sono depositati i backup effettuati, la replica avviene per differenze basandosi sulla funzionalità di deduplica del sottosistema.

8.4.2. Vulnerabilità tecniche e patching

L'aggiornamento (patching) dei sistemi informatici viene effettuato con cadenza almeno semestrale secondo la seguente procedura:

si valutano e si documentano i rischi connessi alle vulnerabilità esistenti e agli impatti negativi che si potrebbero avere sulla funzionalità (es. incompatibilità)

si definiscono gli eventuali piani di rientro laddove non sia possibile eseguire l'aggiornamento

si eseguono e si documentano le procedure secondo il piano di test predefinito

Le patch e gli aggiornamenti software, per il sistema operativo e per le applicazioni, vengono installate mediante procedure automatizzate.

Le attività di verifica delle vulnerabilità (vulnerability assessment) di un servizio ICT sono svolte attraverso strumenti costantemente aggiornati rispetto agli ultimi vettori di attacco scoperti e seguono specifici test-plan definiti in base alla documentazione di progetto ed alla tipologia di piattaforma, con un processo strutturato che prevede:

la rilevazione del perimetro d'intervento

la rilevazione e la classificazione delle vulnerabilità/non conformità l'individuazione del possibile impatto

la comunicazione dei risultati ai responsabili di sistema

la definizione dei piani di rientro con i relativi interventi tecnici

il monitoraggio periodico delle attività precedenti

Tali attività sono pianificate in funzione della criticità dei sistemi impattati e risultano oggettive, ripetibili e conformi agli standard di riferimento (es. *CVE)*.

8.4.3. Penetration test

Sono previste attività di Penetration Test sui vari servizi applicativi coinvolti nell'architettura, tra cui i vari servizi web esposti. Tali attività sono svolte a cura di un team dedicato, specializzato nell'analisi delle
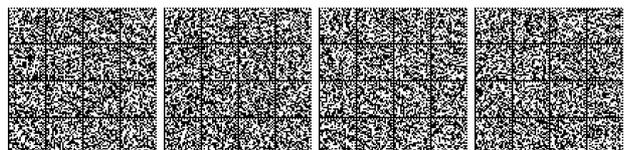
applicazioni. Le attività vengono realizzate di norma in fase di pre-rilascio, su ambienti consolidati, ma possono essere previste anche su base sistematica e continuativa.

I test sono volti ad individuare vulnerabilità applicative ed infrastrutturali che possono comportare un utilizzo non corretto e potenzialmente dannoso dei servizi, ad evitare eventuali accessi non autorizzati, abusi o usi impropri delle applicazioni, nonché eventuali esposizioni di informazioni riservate (data leakage). Ogni test di sicurezza permette di produrre un report di dettaglio sulle vulnerabilità individuate, comprensivo di esemplificazioni delle opzioni di sfruttamento - che escludono i falsi positivi - nonché i riferimenti per indirizzarne una efficace mitigazione.

La verifica dell'effettiva risoluzione delle segnalazioni può essere effettuata successivamente con retest mirati.

I test sono di norma eseguiti sull'ambiente di validazione, a valle del deploy effettuato dalle pipeline di Cl/CD, su una versione del software consolidata e congruente rispetto alla versione in rilascio.

Oltre ai test dinamici, eseguiti sui servizi applicativi in esecuzione e funzionanti, sono eseguiti test statici di sicurezza tramite l'analisi del codice sorgente dei servizi stessi e delle immagini generate a valle del processo di Cl/CD. L'analisi statica ha l'obiettivo di valutare la sicurezza, la qualità del codice ed eventuali vulnerabilità presenti nelle librerie applicative di terze parti utilizzate.

Tutte le verifiche di sicurezza, dinamiche e statiche, nonché la classificazione delle vulnerabilità, sono basate sulla metodologia OWASP - Open Web Application Security Project, Standard di riferimento internazionale per la sicurezza delle applicazioni web.

8.4.4. Benchmark

Prima del rilascio di ogni servizio in produzione, a fronte di uno studio di capacity, si verifica che il target prefissato di transazioni al secondo venga raggiunto nel rispetto dei tempi di risposta previsti, simulando i principali scenari d'uso dell'applicazione. Gli script realizzati per l'esecuzione dei test vengono inoltre raccolti e manutenuti in un repository centrale in modo da riutilizzarli per successive release del servizio, dopo aver effettuato gli opportuni aggiornamenti.

8.5. Sicurezza cibernetica

8.5.1. Benchmark

Prima del rilascio di ogni servizio in produzione il team dedicato alla progettazione ed esecuzione di test di carico, a fronte di uno studio di capacity, verifica che il target prefissato di transazioni al secondo venga raggiunto nel rispetto dei tempi di risposta previsti, simulando i principali scenari d'uso dell'applicazione. Gli script realizzati per l'esecuzione dei test vengono inoltre raccolti e manutenuti in un repository centrale in modo da riutilizzarli per successive release del servizio, dopo aver effettuato gli opportuni aggiornamenti.

8.5.2. Procedure di risposta agli incidenti

Il gestore della piattaforma dispone di una procedura aziendale che definisce processi, ruoli, compiti ed attività per quanto riguarda le azioni di risposta agli incidenti di sicurezza. La procedura è stata strutturata per essere pienamente GDPR-compliant, e pone un focus particolare alla gestione di incidenti che coinvolgono violazioni di dati personali (data breach), con attenzione circa le tempistiche di notifica al titolare previste dalla normativa.

La procedura dettaglia i ruoli di ogni struttura aziendale impattata, sia internamente che verso i clienti-titolari, ed è costantemente aggiornata per includere tutte le modifiche agli attori aziendali coinvolti nel processo di gestione dell'incidente.

8.5.3. Scenari di attacco

L'utente accede alla piattaforma *referendum* tramite SPID, CIE o CNS con identità fornita dall'Identity Provider usato nel processo di autenticazione. Al Provider spetta la fase di identificazione ed autenticazione gli utenti e la propagazione dell'identità dell'utente al servizio.

Nel caso in cui uno degli apparati di sicurezza presenti nell'infrastruttura identificasse attività non lecita, riconducibile ad attacchi noti di Cross-Site Scripting (XSS), SQL injection, ecc., si potrà rilevare l'utente loggato in sessione e bloccare le richieste malevoli.

In alcuni casi specifici, nel caso in cui l'attività malevola risultasse insistente, gli apparati di sicurezza possono essere configurati per inibire/bloccare temporaneamente la sessione di lavoro.

8.5.4. Interruzione dei servizio

L'interruzione del servizio può essere ottenuta compromettendo e rendendo inefficace una componente del servizio stesso, impedendo il funzionamento o sovraccaricando un elemento tanto da renderlo inservibile.

L'interruzione del servizio può essere il risultato di attività esterne all'infrastruttura come interne all'infrastruttura.

L'interruzione del servizio compromette la disponibilità dei dati.

8.5.5. Intercettazione delle comunicazioni e intromissione

L'intercettazione delle comunicazioni può essere attuata al di fuori dell'infrastruttura, compromettendo un elemento coinvolto nella trasmissione delle comunicazioni, oppure all'interno dell'infrastruttura accedendo ai dati oggetto della comunicazione.

Anche in caso di misure di sicurezza presenti, quali cifratura e offuscamento, l'intercettazione può portare alla compromissione di comunicazioni protette. In questo caso, la protezione deve essere violata per permettere all'attaccante l'accesso alle comunicazioni.

L'intercettazione delle comunicazioni e l'intromissione compromettono la riservatezza dei dati.

8.5.6. Violazione della integrità delle comunicazioni

La violazione dell'integrità delle comunicazioni avviene quando un attaccante acquisisce l'accesso alle informazioni ed è in grado di alterarle, cancellarle o crearne di nuove. La violazione può avvenire se le difese in essere sono superate o aggirate e l'attaccante ha l'opportunità di accedere ai dati.

La violazione dell'integrità delle comunicazioni impatta chiaramente l'integrità dei dati.

8.5.7. Identificazione delle vulnerabilità applicative

La pubblicazione del codice sorgente, anche se verificato tramite penetration test (vedi paragrafi precedenti) alza necessariamente l'attenzione circa le modalità di funzionamento delle applicazioni e di conseguenza l'identificazione di vulnerabilità nel codice.

Analogo discorso è applicabile per le librerie e tecnologie usate che vanno analizzate laddove possibile e comunque aggiornate qualora dal monitoraggio della pubblicazione di specifici bollettini emergano possibili criticità.

8.6. Misure di monitoraggio

8.6.1. Monitoraggio sistemi di sicurezza

I sistemi di sicurezza perimetrale a protezione dell'infrastruttura di erogazione del servizio sono costantemente monitorati tramite strumenti di raccolta e correlazione log provenienti dagli apparati (SIEM). Il Security Operation Center del gestore della piattaforma opera su diversi livelli di intervento, garantendo un monitoraggio 24/7 di tutti i sistemi, e la gestione di problematiche, sia tecniche che derivanti da possibili attacchi, è inserita e regolata dalla procedura aziendale di gestione degli incidenti descritta in precedenza.

Sono altresì previste specifiche Incident Response Procedure (IRP) per gli operatori che svolgono il monitoraggio al fine di rispondere tempestivamente alle problematiche emerse, attuando una risposta immediata e attivando le procedure di escalation verso gli altri livelli di gestione dell'evento, se necessarie.

Le IRP prevedono infatti, in conformità con le procedure aziendali, l'immediata identificazione (triage) del livello di minaccia al servizio e l'adozione di adeguate contromisure di risposta.

8.6.2. Monitoraggio OSINT

Il gestore della piattaforma, tramite il CERT, opera un continuo monitoraggio di fonti OSINT (Open Source INTelligence), al fine di individuare, con la massima efficienza, indicatori di compromissione (IoC) e/o vulnerabilità collegati ai servizi erogati. Per ogni monitoraggio, viene predisposto un pacchetto di dati tecnici di interesse, che vengono ricercati e controllati sulle fonti disponibili in maniera «aperta», a titolo di esempio siti web, social network, piattaforme di condivisione, community specifiche, forum, ecc,

La rilevazione di un elemento di interesse (IoC o vulnerabilità) fra le fonti controllate, porta alla sua contestualizzazione, analisi e valutazione, anche sulla base dell'affidabilità della sorgente informativa, al fine di applicare un criterio di prioritizzazione e determinare le opportune contromisure, indirizzandole verso i gruppi di competenza.

8.7. Tracciamento

Il gestore della piattaforma dispone di sistemi di tracciamento dei servizi che ospita e gestisce, sia dal punto di vista applicativo (cioè il
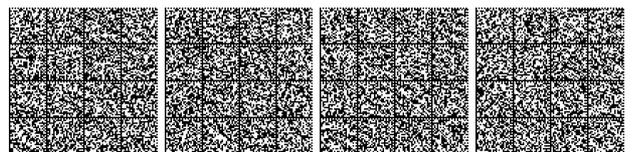
tracciamento dell'uso del servizio stesso), sia relativamente ai sistemi informatici di supporto come database, server web e infrastrutture a supporto del servizio.

Nello specifico per ogni accesso alle basi dati ospitate presso i CED, effettuato tramite utenze nominali o riconducibili ad una persona fisica (escluse le utenze di servizio), il sistema di tracciamento DB registra (su appositi *log)* le seguenti informazioni:

identificativo univoco dell'utenza che accede;

data e ora di login, logout e login falliti;

postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (indirizzo IP del client);

tipo di operazione eseguita sui dati (ad esclusione delle risposte alle query).

Per ogni accesso ai sistemi operativi, ai sistemi di rete, e ai sistemi di sicurezza, il sistema di tracciamento degli accessi degli Amministratori di Sistema registra (su appositi *log)* le seguenti informazioni:

identificativo univoco dell'utenza che accede;

data e ora di login, logout;

postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (indirizzo IP del client).

In aggiunta a ciò il sistema traccia le seguenti informazioni:

sui firewall, qualsiasi operazione effettuata dagli amministratori di sistema (ambito firewall) su apposito log (separato dai normali log delle regole); il log in questione è in formato proprietario, cifrato e disponibile solo con apposita console anche essa ad accesso strettamente limitato

sui sistemi di rete, qualsiasi operazione effettuata dagli amministratori di sistema (ambito rete)

sui sistemi operativi, le motivazioni dell'accesso degli amministratori di sistema

I log prodotti dai sistemi di tracciamento infrastrutturali sono soggetti a monitoraggio costante allo scopo di individuare eventuali anomalie inerenti alla sicurezza (accessi anomali, operazioni anomale, ecc.) e di valutare l'efficacia delle misure implementate.

I log di accesso degli Amministratori di sistema e degli incaricati sono protetti da eventuali tentativi di alterazione e dispongono di un sistema di verifica della loro integrità.

I log relativi agli accessi e alle operazioni effettuate sui dati, sui sistemi operativi, sulla rete, sul software di base e sui sistemi complessi in produzione sono conservati per dodici mesi.

8.8. Capacità dell'infrastruttura

Il gestore della piattaforma dispone di procedure e processi di change management che tengono traccia di tutte le richieste di variazione sui vari servizi, dalla fase di startup fino alle operazioni di adeguamento della capacità dell'infrastruttura. Le componenti hardware/software del servizio sono censite su un sistema CMDB (Change Management DataBase).

Il servizio è sottoposto a monitoraggio continuo della capacità, tramite strumenti di analisi che osservano i seguenti parametri:

performance della rete (utilizzo di banda);

utilizzo di CPU;

occupazione della RAM;

occupazione del file system;

spazio disco utilizzato e disponibile.

Laddove i sistemi di monitoraggio indicano come necessario un adeguamento di capacità dell'infrastruttura tecnologica a supporto del servizio viene redatto, secondo le procedure aziendali, un piano di adeguamento tecnologico che contiene:

l'analisi effettuata sul monitoraggio del servizio;

le variazioni da implementare per raggiungere i risultati desiderati sui componenti dell'infrastruttura interessati agli interventi;

l'orizzonte temporale in cui effettuare le modifiche.

8.9. Continuità del servizio

Il gestore della piattaforma, per garantire un migliore livello di affidabilità dei servizi offerti, adotta un modello di strutturazione dell'infrastruttura all'interno del CED che prevede la duplicazione di tutte le componenti hardware, con una collocazione in zone del CED separate nelle quali tutta la catena degli elementi logistici (alimentazione, quadri, raffreddamento, armadi, etc.) risulti indipendente.

Questa struttura, unita alle caratteristiche di alta affidabilità delle componenti software utilizzate, garantisce la continuità di servizio per i sistemi attestati nei CED.

8.10. Servizi sistemistici e gestionali per la conduzione, il controllo e il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura

L'infrastruttura tecnologica del gestore della piattaforma viene costantemente monitorata dal personale di conduzione per garantirne la continuità operativa, l'efficienza e la naturale evoluzione.

Questa attività si inquadra nell'ambito di alcuni processi conformi allo standard ITIL che annoverano l'Incident Management, il Problem Management, l'Availability Management, il Service Continuity Management ed il Release and Deployment Management.

Con tali processi vengono garantite, attraverso opportuni monitoraggi sia infrastrutturali che di servizi erogati (precedentemente descritti), l'intervento sia proattivo che reattivo nel caso si manifestassero dei problemi che riducessero l'efficacia operativa di questi ultimi.

L'approccio identificato in questi processi aziendali è affine ai concetti di DevOps, per i quali il personale dedicato alla gestione della conduzione dei servizi stabilisce interazioni con i gruppi di sviluppo software sia nella fase di implementazione che nelle modifiche al servizio e nella risoluzione di eventuali problematiche.

8.11. Monitoraggio dell'infrastruttura, del servizio e delle performance

Nell'ambito dei processi del gestore della piattaforma su standard ITIL, il monitoraggio del servizio con focus sull'Incident Management è svolto tramite la struttura di First Line Support (FLS).

Il team, in presenza 24/7 presso la sede del gestore della piattaforma, svolge una verifica della disponibilità e continuità dei sistemi e dei servizi, mediante la realizzazione di molteplici controlli che generano segnalazioni di allarmi alle console centralizzate, monitora l'attivazione di azioni automatiche di ripristino e interviene con specifiche procedure operative laddove necessario.

Al fme di ottimizzare il processo, si è adottato è sviluppato un modello di controllo di tipo Service Control Room che, basandosi sulle informazioni contenute nel CMDB (descritto in precedenza) riesce a mappare l'infrastruttura tecnologica sui servizi offerti agli utenti, arricchendo con i pesi relativi all'impatto gli allarmi provenienti dai controlli sulle tecnologie.

I controlli realizzati sono specifici a seconda della piattaforma tecnologica utilizzata.

8.12. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali oggetto del presente manuale è stato sottoposto a valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 che individua puntualmente le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali.

In particolare, la piattaforma adotta misure, atte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza dell'accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate.

Per garantire l'autenticazione, l'integrità e la riservatezza in senso crittografico dei dati, la piattaforma utilizza il protocollo di comunicazione HTTPS (HTTP over *TLS)*.

La versione del protocollo TLS e le cipher suite utilizzate sono la versione 1.2 o superiore.

Periodicamente e ad ogni nuova release il sistema è sottoposto a Web Application Penetration Test, per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità.

Tutti i sistemi afferenti alla piattaforma sono sottoposti ad «hardening».

Il gestore della piattaforma ha adottato tutte le iniziative necessarie per il mantenimento di un'alta qualità del servizio (QoS, Quality of Service), utilizzando buone pratiche, ad esempio, per assicurare prestazioni e scalabilità e per il risparmio della banda.

Come strumento di misura della QoS, il gestore della piattaforma è soggetto a quelli che vengono definiti Service Level Agreement (SLA), ovvero accordi sul livello di servizio.

8.13. Descrizione delle metriche di successo e fallimento delle operazioni eseguite, unitamente a metriche prestazionali e di qualità, nonché di assistenza agli utenti per monitorare l'operatività della piattaforma (art. 3, co. 3, del decreto)

La piattaforma raccoglie metriche applicative dei vari servizi, permettendo così il controllo continuo della piattaforma sia in termini di
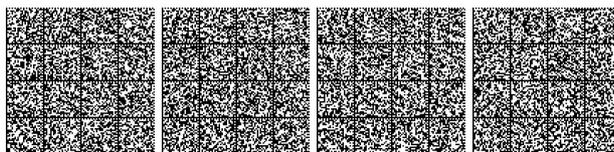
disponibilità, di traffico (throughput) e di tempi di risposta. Questi dati saranno presentati in forma grafica (dashboard) alle unità organizzative del gestore adibite al monitoraggio, in modo che possano essere prese azioni immediate a fronte di incident atte al ripristino immediato del sistema. Le specifiche di dettaglio di tali metriche saranno pubblicate sul portale della piattaforma, nella sezione dedicata.

La piattaforma, oltre ad integrare meccanismi di logging interni, si connette ad API esterne per la raccolta (log collection), la ricerca e la produzione di analitiche, utili tra l'altro all'identificazione di problemi e al monitoraggio del sistema e della QoS.

Il gestore traccia un evento per ogni richiesta, contenente almeno i seguenti parametri minimi:

istante della richiesta;

identificativo del fruitore e dell'operazione richiesta;

tipologia di chiamata;

esito della chiamata;

ove applicabile, un identificativo univoco della richiesta, utile a eventuali correlazioni.

8.14. Modalità comunicazione data breach da parte del gestore (art. 9, co. 7 del decreto)

La piattaforma garantisce ai titolari del trattamento competenti la conoscenza, in maniera tempestiva, delle violazioni di sicurezza o di qualsiasi minaccia che comporti un rischio per la sicurezza e per i diritti e le libertà degli interessati al trattamento tramite notifica sul portale e tramite gli indirizzi elettronici di riferimento inseriti nei profili dell'iniziativa nonché tramite canale dedicato nei confronti della Corte di cassazione.

22A06699

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 ottobre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «ProAD» nell'ambito del programma Eurostars CoD 15 Call 2021. (Decreto n. 374/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 278 dell'11 marzo 2022, di assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2022;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamen-

to generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59, che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
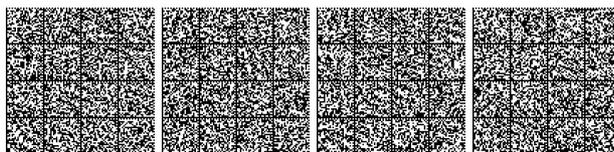
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020), di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142 e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143 e, in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87», intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Visto il bando transnazionale lanciato dall'«Eurostars 2021 - CoD 15», con scadenza il 4 febbraio 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2021 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul conto di contabilità speciale IGRUE nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 600.000,00, come da lettera di impegno n. 20109 del 22 dicembre 2020 e successivamente incrementato a euro 882.157,00 con nota del DGR dott. Vincenzo Di Felice dell'11 maggio 2021;
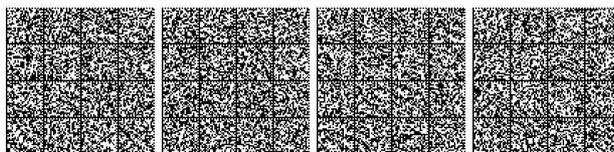
Considerato che per il bando lanciato dall'Eurostars 2021 - CoD 15, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo prot. MUR n. 255 del 1° febbraio 2021;

Vista la decisione finale dell'Eurostars che ha approvato, con procedura scritta conclusasi il 10 giugno 2021, la lista dei progetti ammessi al finanziamento e, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «proAD», avente come obiettivo lo sviluppo di test innovativi per la diagnosi dell'Alzheimer, basati su microRNA e tecnologie fotoniche, volti allo *screening* di pazienti e allo studio di trattamenti farmacologici efficaci e con un costo complessivo pari a euro 231.580,00;

Vista la nota prot. MUR n. 9018 del 16 giugno 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «proAD»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «proAD» figura il seguente proponente italiano: OPTOI S.r.l.;

Visto il *consortium agreement* sottoscritto dai partecipanti in data 30 giugno 2021;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Vista la approvazione del capitolato tecnico da parte dell'esperto tecnico scientifico prof. Ugo Borello in data 14 aprile 2022;

Considerata l'istruttoria da parte dell'IC Agenzia Invitalia acquisita in data 11 maggio 2022, prot. MUR n. 24;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 9300240 del 6 ottobre 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 19845638 del 16 settembre 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «proAD» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2021 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
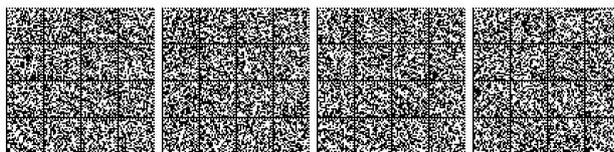
Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 92.632,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto corrente di contabilità speciale n. 6319 - IGRUE.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma Eurostars e dallo scrivente Ministero e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria* 2021», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

4. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2874

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A06752

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 novembre 2022.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Labcam S.r.l., in Albenga, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022, registrata all'UCB il 1° aprile 2022 al n. 256, con la quale i
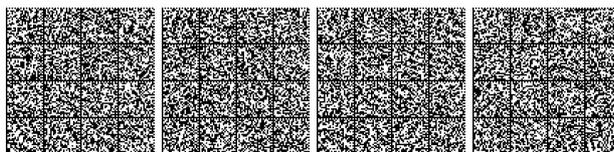
titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 26 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 262 del 10 novembre 2018 con il quale al laboratorio Labcam S.r.l., sito in Regione Rollo 98, Albenga (SV) (cap 17031), è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 ottobre 2022, acquisita in data 26 ottobre 2022 al progressivo 547990;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 ottobre 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Labcam S.r.l., sito in Regione Rollo 98, Albenga (SV) (cap 17031), è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 dicembre 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Labcam S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 novembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Numero di perossidi/Peroxide value	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III Reg UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273 08/10/2016 All
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I
Cere/Waxes, Esteri etilici acidi grassi / Fatty acids ethyl esters, Esteri metilici acidi grassi (FAME) / Fatty acids methyl esters (FAME)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XX Reg UE 61/2011 24/01/2011 GU UE L23 27/01/2011 All II Reg UE 1604/2019 27/09/2019 GU UE L250 30/09/2019
Valutazione organolettica / Organoleptic assessment	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XII Reg UE 1348/2013 16/12/2013 GU UE L338 17/12/2013 All V Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202/7 28/07/2016 All II Reg UE 1604/2019 27/09/2019 GU UE L250 30/09/2019 All IV
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto / UV spectrophotometric analysis	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266 13/10/2015 All III

22A06753

DECRETO 22 novembre 2022.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Garda Colli Mantovani».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 25 agosto 1976 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Garda Colli Mantovani» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP «Garda Colli Mantovani»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito ufficiale del MIPAAF - Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOC in argomento;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della regione Lombardia, su istanza del Consorzio tutela Vini Mantovani con sede in Mantova, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Garda Colli Mantovani», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, (art. 13), successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 luglio 2022, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Garda Colli Mantovani»;

conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2022, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica fatta eccezione per una osservazione di carattere formale presentata dalla regione Lombardia, come di seguito specificato;
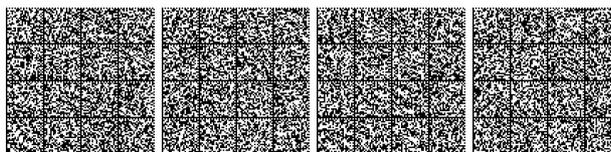
Vista la nota del 4 ottobre 2022 della Regione Lombardia con la quale è stato evidenziato un errore materiale all'art. 5 del disciplinare di produzione della proposta di modifica pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - n. 191 del 17 agosto 2022, laddove è stato erroneamente omesso il comma 3 del suddetto articolo, ora comma 4, così come approvato nella seduta del Comitato nazionale vini DOP e IGP del 27 luglio 2022;

Vista la nota del 17 novembre 2022 della Regione Lombardia con la quale la medesima Regione esprime parere favorevole alla richiesta del Consorzio tutela Vini Mantovani concernente la richiesta di rendere retroattive le disposizioni di cui alle modifiche inserite all'allegato disciplinare di produzione, nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendemmia 2022 per le uve atte a DOC «Garda Colli Mantovani» Rosso Superiore, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Garda Colli Mantovani» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonché per rendere applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2023/2024 e per le giacenze di prodotti derivanti dalle vendemmie 2022 e precedenti che siano rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione consolidato con le modifiche in questione;

Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del reg. UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Garda Colli Mantovani» così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 191 del 17 agosto 2022.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Garda Colli Mantovani», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2023/2024.

Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle produzioni di vini atti a diventare DOC «Garda Colli Mantovani» derivanti dalle vendemmie 2022 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo. Tali partite possono essere immesse al consumo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto di cui al comma 1, allorché per le relative tipologie di prodotti siano rispettati i tempi di elaborazione ed i termini di immissione al consumo stabiliti dall'art. 5 dell'allegato disciplinare.

4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, è aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.

5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei vini «Garda Colli Mantovani» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2022

Il dirigente: CAFIERO
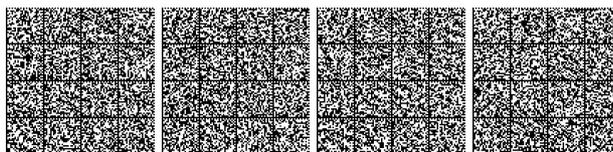
ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOP
DEI VINI «GARDA COLLI MANTOVANI»

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Garda Colli Mantovani», consolidato con le modifiche ordinarie approvate con il presente decreto, è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale → anno 2022 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - Decreti di approvazione «modifiche ordinarie» dei disciplinari di produzione:

ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17715

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - Decreti di approvazione «modifiche ordinarie» dei disciplinari di produzione

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO DELLA DOP
DEI VINI «GARDA COLLI MANTOVANI»

Il documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Garda Colli Mantovani», consolidato con le modifiche ordinarie approvate con il presente decreto, è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero unitamente al disciplinare di produzione, seguendo lo stesso percorso od utilizzando lo stesso link indicati per il disciplinare di cui al precedente allegato A.

22A06754

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 novembre 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Prati società cooperativa in liquidazione», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto direttoriale del 6 luglio 2022 con il quale la società cooperativa «Prati società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (RM), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Antonino Foti;

Vista la nota prot. n. 0303292 dell'11 ottobre 2022 con la quale il dott. Antonino Foti ha rinunciato all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato proposto dalla Divisione VII di questa Direzione generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, ultimo comma, del decreto direttore generale del 1° agosto 2022, stante la particolare urgenza e delicatezza che caratterizza la nomina per la cooperativa di cui trattasi, determinata anche dalla presenza di procedimenti penali in essere e dall'esigenza di garantire un adeguato coordinamento con le procedure già avviate nei confronti di cooperative analoghe;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Erik Rambaldini, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 14 febbraio 1976 (codice fiscale RMBRKE76B14D918Q) e domiciliato in Roma (RM), via F. Dell'Anno n. 10 - 00136, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Prati società cooperativa in liquidazione» (codice fiscale 13510811006), con sede in Roma (RM), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 6 luglio 2022, in sostituzione del dott. Antonino Foti.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2022

Il direttore generale: VITALE

22A06585

DECRETO 10 novembre 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Noleggi Romani», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto direttoriale del 6 luglio 2022 con il quale la società cooperativa «Societá cooperativa Noleggi Romani», con sede in Roma (RM), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Antonino Foti;

Vista la nota prot. n. 0303284 dell'11 ottobre 2022 con la quale il dott. Antonino Foti ha rinunciato all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato proposto dalla Divisione VII di questa Direzione generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, ultimo comma, del decreto direttore generale del 1° agosto 2022, stante la particolare urgenza e delicatezza che caratterizza la nomina per la cooperativa di cui trattasi, determinata anche dalla presenza di procedimenti penali in essere e dall'esigenza di garantire un adeguato coordinamento con le procedure già avviate nei confronti di cooperative analoghe;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Erik Rambaldini, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 14 febbraio 1976 (codice fiscale RMBRKE76B14D918Q) e domiciliato in Roma (RM), via F. Dell'Anno n. 10 - 00136, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa Noleggi Romani» (codice fiscale 14374421007), con sede in Roma (RM), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 6 luglio 2022, in sostituzione del dott. Antonino Foti.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2022

Il direttore generale: VITALE

22A06586

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 16 novembre 2022.

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, quarto aggiornamento.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «TUF»), come modificato dal decreto legislativo del 5 novembre 2021, n. 191, contenente norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo;

Visti in particolare i seguenti articoli del TUF: 4-*quinquies*.3, comma 1; 6, comma 1; 6-*bis*; 41, comma 2; 41-*bis*, comma 5; 41-*ter*; 42, commi 4, 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*; 43, commi 8-*ter* e 8-*quater*;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 concernente i gestori di Fondi di investimento alternativi (AIFMD), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;

Vista la direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo;

Visto il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 1286/2014;

Visto l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), che prevede che la Banca d'Italia sottoponga a revisione il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo;

Considerata l'esigenza di aggiornare per ragioni di semplificazione e adeguamento agli sviluppi del mercato la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio, contenuta nel provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 (regolamento sulla gestione collettiva del risparmio);

Sentita la Consob;

Emana:

l'unito provvedimento che modifica il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio pubblicato con provvedimento del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato.

Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2022

La vice direttrice generale: PERRAZZELLI

ALLEGATO

Art. 1.
Modifiche al capitolo I del Titolo VI

Al capitolo I, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti con i seguenti.

«2. Fonti normative.

La materia è regolata:

per le SGR che gestiscono OICVM, dalla direttiva UCITS, dalle direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE del 1° luglio 2010, dal regolamento delegato (UE) 2016/438 del 17 dicembre 2015, recanti modalità di attuazione della direttiva UCITS, nonché dal regolamento UE del 1° luglio 2010, n. 584/2010 recante la disciplina sulla forma e il contenuto del modello *standard* della lettera di notifica e dell'attestato dell'OICVM, l'utilizzo di mezzi elettronici per la comunicazione tra le autorità competenti ai fini della notifica nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti;

per le SGR che gestiscono FIA, dalla direttiva AIFMD e dal regolamento delegato (UE) n. 231/2013, contenente misure di esecuzione della direttiva AIFMD, con particolare riferimento agli articoli 113-115 che disciplinano i meccanismi di cooperazione con le autorità competenti dei Paesi terzi;

dalla direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica le direttive UCITS e AIFMD per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo;

dal regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014;

dalle seguenti disposizioni del TUF:

art. 6-*bis*, relativo ai poteri informativi e di indagine;

art. 6-*ter*, relativo ai poteri ispettivi;

art. 7, relativo ai poteri di intervento nei confronti dei soggetti abilitati(1);

art. 7-*ter*, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE;

art. 7-*quater*, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE;

art. 7-*quinquies*, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia;

art. 41, concernente l'operatività transfrontaliera delle SGR;

art. 41-*bis*, concernente l'operatività in Italia delle società di gestione UE;

art. 41-*ter*, concernente l'operatività in Italia dei GEFIA UE;

art. 42, relativo alla commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE;

art. 43, concernente la commercializzazione di FIA riservati;

art. 44, concernente la commercializzazione di FIA non riservati;

art. 46-*ter*, concernente l'erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia;

dal decreto ministeriale;

dal regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Procedimenti amministrativi.

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente titolo:

divieto all'insediamento di succursali di SGR italiane in Stati UE (termine: quaranta giorni);

divieto per una SGR che gestisce OICVM di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione dell'insediamento di una succursale in uno Stato UE (termine: quaranta giorni);

divieto per una SGR di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione: *a)* dell'insediamento di una succursale in uno Stato UE; *b)* dell'avvio della libera prestazione di servizi in uno Stato UE per violazione della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio (termine: quindici giorni lavorativi);

divieto di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con la lettera di notifica relativa all'offerta in altro Stato UE di OICVM da parte di SGR o SICAV ai sensi dell'art. 41 TUF (termine: quindici giorni lavorativi);

divieto di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con la lettera di notifica relativa all'offerta in Italia o in altro Stato UE di FIA italiani riservati e FIA UE da parte di SGR, SICAV o SICAF ai sensi dell'art. 43 TUF (termine: quindici giorni lavorativi);

approvazione o modifica del regolamento dell'OICVM istituito in Italia da una società di gestione UE (termine: trenta giorni);

approvazione del regolamento del FIA non riservato, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE (termine: trenta giorni);

divieto dell'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia per FIA UE (termine: sessanta giorni);

autorizzazione all'insediamento di una succursale di SGR in Stati terzi (termine: novanta giorni);

autorizzazione alla libera prestazione di servizi da parte di SGR in Stati terzi (termine sessanta giorni).».

---

(1) Per «soggetti abilitati» si intendono i soggetti definiti all'art. 1, comma 1, lettera r), tra cui in particolare SGR, società di gestione UE con succursali in Italia, SICAF, SICAV, GEFIA UE con succursale in Italia.

Art. 2.
Modifiche al capitolo II del Titolo VI

1. Al paragrafo 1, sottoparagrafo 1.1, secondo capoverso, la parola «Tale» è sostituita con la seguente: «La».

2. I sottoparagrafi 1.2 e 1.3 del paragrafo 1 sono sostituiti con i seguenti.

«1.2. Modifica delle informazioni comunicate.

1.2.1. SGR che gestiscono OICVM.

La SGR che gestisce OICVM comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorità del Paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno trenta giorni prima di procedere alle modifiche.

Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del Paese ospitante. La comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del Paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

Fermo restando quanto previsto al capoverso successivo, qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare di effettuare la notifica all'autorità competente del Paese ospitante per le ragioni indicate nel paragrafo 1.1, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre sessanta giorni da tale data.

Nel caso in cui la modifica comporti il mancato rispetto da parte della SGR della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari.

La Banca d'Italia notifica all'autorità competente del Paese ospitante il divieto per la SGR di effettuare la modifica.

Se una modifica è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d'Italia o comunque in conseguenza di una modifica attuata il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF e ne informa prontamente l'autorità competente del Paese ospitante.

La SGR che gestisce OICVM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i Fondi che gestisce nel Paese ospitante. La Banca d'Italia comunica all'autorità competente del Paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell'attestato di cui al par. 1.1, primo capoverso, n. 6).

Nel caso in cui la SGR gestisca OICVM nel Paese ospitante, la Banca d'Italia consulta l'autorità competente del Paese ospitante prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR.

1.2.2. SGR che gestiscono FIA.

La SGR che gestisce FIA comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno trenta giorni prima di procedere alla modifica o immediatamente dopo che una modifica non pianificata sia stata attuata.

Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del Paese ospitante. La comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del Paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

Nel caso in cui la modifica comporti il mancato rispetto da parte della SGR della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari.

Se una modifica pianificata è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d'Italia o se è stata attuata una modifica non pianificata in conseguenza della quale il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF e ne informa prontamente l'autorità competente del Paese ospitante.

La SGR che gestisce FIA comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i Fondi che gestisce nel Paese ospitante.

La Banca d'Italia comunica all'autorità competente del Paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell'attestato di cui al par. 1.1, primo capoverso, n. 6).

1.3. Disposizioni nazionali applicabili.

Le SGR che operano in un altro Stato UE rispettano, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso le succursali estere, le seguenti disposizioni in materia di vigilanza regolamentare del TUF (art. 6), incluse le relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob:

art. 6, comma 1, lettera *a)*, relativo agli obblighi della SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili;

art. 6, comma 1, lettera *c)*, relativo alle regole applicabili agli OICR, a eccezione degli OICR gestiti nel Paese ospitante;

art. 6, comma 1, lettera c-*bis*), relativo all'organizzazione e ai controlli delle SGR;

art. 6, comma 2, lettera b-*bis*), relativo alla prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, ove applicabile.

La Banca d'Italia, oltre a verificare il rispetto delle norme citate di propria competenza, nel caso in cui la SGR gestisca un Fondo nel Paese ospitante controlla l'adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla SGR per rispettare le regole di funzionamento del Fondo previste nel Paese ospitante.».

3. Al paragrafo 2, sottoparagrafo 2.1, punto 1), dopo la parola «Stato» è aggiunta la seguente: «UE» e al penultimo capoverso le parole «un mese» sono sostituite con le seguenti: «trenta giorni».

4. I sottoparagrafi 2.2 e 2.3 del paragrafo 2 sono sostituiti con i seguenti.

«2.2. Modifica delle informazioni comunicate.

2.2.1. SGR che gestiscono OICVM.

La SGR che gestisce OICVM comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorità del Paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2.1, punti 2) e 3), prima di procedere alle modifiche.

La Banca d'Italia comunica all'autorità competente del Paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell'attestato di cui al par. 2.1, primo capoverso, n. 4).

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i Fondi che gestisce nel Paese ospitante.

Nel caso in cui la SGR gestisca Fondi nel Paese ospitante, la Banca d'Italia consulta l'autorità competente del Paese ospitante prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR.

2.2.2. SGR che gestiscono FIA.

La SGR che gestisce FIA comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2.1, punti 2), 3), 4) almeno trenta giorni prima di procedere alla modifica o immediatamente dopo che una modifica non pianificata sia stata attuata. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del Paese ospitante. La comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del Paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

Nel caso in cui la modifica comporti il mancato rispetto da parte della SGR della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari.

Se una modifica pianificata è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d'Italia o se è stata attuata una modifica non pianificata in conseguenza della quale il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF e ne informa prontamente l'autorità competente del Paese ospitante. La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i Fondi che gestisce nel Paese ospitante.

Nel caso in cui la SGR gestisca Fondi nel Paese ospitante, la Banca d'Italia consulta l'autorità competente del Paese ospitante prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR.

2.3. Disposizioni nazionali applicabili.

Le SGR che operano in un altro Paese comunitario rispettano, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva in regime di libera prestazione di servizi, le seguenti disposizioni in materia di vigilanza regolamentare del TUF, incluse le relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob:

art. 6, comma 1, lettera *a)*, relativo agli obblighi della SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili;

art. 6, comma 1, lettera *c)*, relativo alle regole applicabili agli OICR, a eccezione degli OICR gestiti nel Paese ospitante;

art. 6, comma 1, lettera c-*bis*), relativo all'organizzazione e ai controlli delle SGR;

art. 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e art. 35-*decies*, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti;

art. 6, comma 2, lettera b-*bis*), in materia di prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, ove applicabile.

La Banca d'Italia, oltre a verificare il rispetto delle norme citate di propria competenza, nel caso in cui la SGR gestisca un Fondo nel Paese ospitante controlla l'adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla SGR per rispettare le regole di funzionamento del Fondo previste nel Paese ospitante.».

5. Al paragrafo 3, sottoparagrafo 3.1, terzo capoverso, dopo la parola «certificata» è aggiunta la seguente: «(Pec)».

6. Al paragrafo 3, sottoparagrafo 3.2, primo capoverso, le parole «del precedente par. 3.1» sono sostituite con le seguenti: «del paragrafo 3.1».

7. Al paragrafo 4, sottoparagrafo 4.2, primo capoverso, le parole «di cui al precedente par. 4.1» sono sostituite con le seguenti: «di cui al paragrafo 4.1».

Art. 3.
Modifiche al capitolo III del Titolo VI

L'intestazione e il paragrafo 1 del capitolo III sono sostituiti con i seguenti.

«Capitolo III

Offerta all'estero di OICR italiani.(1)

1. Offerta di OICVM in Stati UE.

1.1. Notifica.

Le SGR e le SICAV che siano OICVM possono offrire rispettivamente quote e comparti di OICVM o proprie azioni in altri Stati UE.

L'offerta è subordinata all'invio alla Banca d'Italia di una lettera di notifica(2), contenente:

a) il regolamento del Fondo o l'atto costitutivo e lo statuto della SICAV, il prospetto, la relazione annuale e quella semestrale successiva. Tali documenti sono anche tradotti, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del Paese ospitante o nella lingua consentita dall'autorità del Paese ospitante oppure in inglese;

b) il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Tale documento è anche tradotto, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del Paese ospitante o nella lingua approvata dall'autorità del Paese ospitante;

c) le informazioni relative agli accordi di commercializzazione nel Paese ospitante delle quote e delle azioni (incluse le relative classi), precisando se è lo stesso gestore che cura la commercializzazione(3);

d) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di spese e oneri regolamentari eventualmente applicabili da parte dell'autorità competente del Paese ospitante;

---

(1) Per l'offerta in Stati UE di FIA italiani e FIA UE gestiti da GEFIA italiani si veda il regolamento emittenti della Consob. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia previsti dall'art. 43 TUF.

(2) La lettera di notifica è redatta in italiano e in inglese, secondo quanto previsto nel regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, recante, tra l'altro, la disciplina sulla forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato dell'OICR (cfr. allegato VI.5.1).

(3) Detti documenti sono resi facilmente accessibili all'autorità competente del Paese ospitante. I documenti di cui ai punti a) e b) devono essere tenuti aggiornati e pubblicati secondo quanto previsto dalla disciplina Consob in materia di offerta.
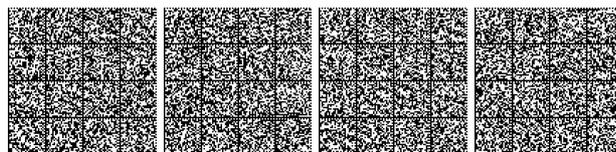
e) le informazioni sulle strutture per gli investitori (*facilities*) che gli OICVM mettono a disposizione nel Paese in cui l'offerta delle quote e comparti di OICVM e azioni è effettuata per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 92 della direttiva UCITS e nel rispetto delle condizioni dallo stesso previste.

La Banca d'Italia, se la documentazione prodotta è completa di tutti gli elementi necessari, trasmette la lettera di notifica e la relativa documentazione all'autorità competente del Paese ospitante entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione, allegando un'attestazione in cui si certifica che l'OICR soddisfa le condizioni richieste dalla normativa europea vigente.

La Banca d'Italia dà tempestivamente comunicazione della trasmissione alla SGR o alla SICAV, che può iniziare a operare a partire dalla data di ricezione di tale comunicazione.

La procedura di notifica all'autorità competente del Paese ospitante della lettera di notifica e della relativa documentazione è disciplinata dal regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.

1.2. Modifica delle informazioni comunicate.

La SGR e la SICAV comunicano all'autorità competente del Paese ospitante le modifiche alla documentazione indicata nel paragrafo 1.1, lettere *a)* e *b)*.

Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, la SGR o la SICAV che sia un OICVM comunica alla Banca d'Italia e all'autorità competente del Paese ospitante le altre modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui al paragrafo 1.1, incluse quelle relative alle classi di quote o azioni offerte indicate nella lettera di notifica, almeno trenta giorni prima di dare corso alle modifiche.

Nel caso in cui dalla modifica derivi il mancato rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari.

La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante dell'OICVM il divieto per il gestore di effettuare la modifica.

Se una modifica è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d'Italia o comunque in conseguenza di una modifica attuata il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF, e ne informa prontamente l'autorità competente del Paese ospitante.

1.3. Ritiro della notifica.

La SGR o la SICAV possono cessare l'offerta di quote di OICVM e di comparti di OICVM o proprie azioni in altri Stati UE notificata ai sensi del paragrafo 1.1, previa comunicazione alla Banca d'Italia. La lettera con la quale è comunicato il ritiro della notifica attesta il rispetto delle seguenti condizioni:

i. la SGR o la SICAV effettua un'offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza costi né spese, delle quote o azioni dell'OICVM, o delle classi di esse, detenute dagli investitori nel Paese in cui intende ritirare la notifica. L'offerta è pubblicamente disponibile per almeno trenta giorni lavorativi. Essa è rivolta, direttamente dalla SGR o SICAV o indirettamente per il tramite di intermediari finanziari, individualmente agli investitori di cui l'identità è nota. Nelle informazioni rese sono chiaramente descritte le conseguenze per gli investitori qualora essi non accettino l'offerta di riacquisto o di riscatto. Le informazioni sono anche tradotte, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del Paese ospitante o nella lingua consentita dall'autorità del Paese ospitante;

ii. la SGR o la SICAV rende pubblica l'intenzione di ritirare la notifica nello Stato membro ospitante tramite un supporto pubblicamente disponibile, anche tramite mezzi elettronici, di uso comune per l'offerta di quote o azioni dell'OICVM e appropriato al profilo tipico dell'investitore in OICVM. In ogni caso, le informazioni descrivono chiaramente le conseguenze per gli investitori qualora essi non accettino l'offerta di riacquisto o di riscatto. Le informazioni pubblicate sono anche tradotte, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del Paese ospitante o nella lingua consentita dall'autorità del Paese ospitante;

iii. gli accordi di commercializzazione conclusi dalla SGR o dalla SICAV con intermediari finanziari o altri soggetti delegati sono modificati o, comunque, cessano di avere efficacia dalla data di trasmissione alla Banca d'Italia della lettera di ritiro della notifica, al fine di evitare qualunque nuova e ulteriore attività di offerta o di collocamento nello Stato membro ospitante delle quote o azioni dell'OICVM per cui è effettuato il ritiro della notifica.

A decorrere dalla data di trasmissione alla Banca d'Italia della lettera di ritiro della notifica, la SGR o la SICAV non effettua nuove o ulteriori attività di offerta o collocamento delle quote o azioni dell'OICVM, o di loro classi, per le quali è comunicato il ritiro della notifica.

Se la documentazione prodotta è completa, la Banca d'Italia trasmette la lettera di ritiro della notifica all'autorità competente del Paese ospitante interessato e, per il tramite della Consob, all'ESMA, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa.

Dell'avvenuta trasmissione della lettera di ritiro della notifica all'autorità competente del Paese ospitante è data comunicazione alla SGR o SICAV interessata.

La SGR o la SICAV continua a fornire agli investitori che abbiano mantenuto l'investimento a seguito dell'offerta di cui alla lettera *i)* e alla Banca d'Italia:

a) il regolamento del Fondo o l'atto costitutivo e lo statuto della SICAV, il prospetto, la relazione annuale e quella semestrale successiva;

b) il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori;

c) il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle quote o azioni degli OICVM.

Le informazioni indicate ai punti *a) b)* e *c)* sono rese disponibili attraverso mezzi elettronici o altri mezzi di comunicazione a distanza(4) e nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante per il quale è stato effettuato il ritiro della notifica o nella lingua consentita dall'autorità competente di tale Paese, secondo quanto specificato al paragrafo 1.1.

La Banca d'Italia informa delle modifiche alla documentazione indicata nel paragrafo 1.1, lettere *a)* e *b)*, l'autorità competente del Paese ospitante per il quale è stato effettuato il ritiro della notifica.».

Art. 4.
Modifiche al capitolo IV del Titolo VI

1. L'intestazione è sostituita con la seguente:

«Capitolo IV

Operatività in Italia delle società di gestione UE e dei GEFIA UE(1)».

2. Al paragrafo 1, sottoparagrafo 1.1, terzo capoverso, dopo la parola «completa» sono aggiunte le seguenti: «di tutti gli elementi necessari»; dopo la parola «d'origine» sono aggiunte le seguenti: «della società di gestione UE»; e la nota 2 è sostituita con la seguente «La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia - servizio regolamentazione e analisi macroprudenziale - Roma servizio rapporti istituzionali di vigilanza - Roma, o per posta elettronica certificata (pec) alla casella: riv@pec.bancaditalia.it. La società presente sul territorio con più di una succursale comunica alla Banca d'Italia quale di esse vada considerata la succursale principale deputata a intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia stessa.».

3. Al paragrafo 1, sottoparagrafo 1.2, primo capoverso, le parole «dal precedente par. 1.1» sono sostituite con le seguenti: «dal paragrafo 1.1.».

4. Al paragrafo 1, sottoparagrafo par. 1.3, secondo capoverso, le parole «comma 2-*bis*, lettera l» sono sostituite con le seguenti: «comma 2, lettera b-*bis*, n. 6) del TUF».

5. Al paragrafo 2, sottoparagrafo 2.1, la nota 4 è sostituita con la seguente: «La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia - servizio rapporti istituzionali di vigilanza - Roma.».

6. Al paragrafo 2, dopo il sottoparagrafo 2.1, è inserito il seguente:

«2.2. Modifica delle informazioni comunicate.

La società di gestione UE e il GEFIA UE informano la Banca d'Italia delle modifiche apportate alle informazioni contenute nella comunicazione prevista dal paragrafo 2.1.».

---

(4) La comunicazione è effettuata nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o nella lingua consentita dall'autorità del Paese ospitante, in linea con quanto previsto all'art. 93-bis, par. 7, della direttiva UCITS.

---

(1) Per l'offerta in Italia di quote o di azioni di OICVM UE e di FIA UE da parte di società di gestione UE e di GEFIA UE si veda il regolamento emittenti della Consob. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia previsti dagli articoli 42, 43 e 44 TUF.
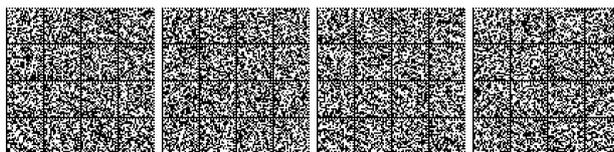
7. Nel paragrafo 3, sottoparagrafo 3.1, primo capoverso, dopo le parole «oltre a quanto previsto nel Titolo V, capitolo II» è aggiunta una virgola.

8. Nel paragrafo 3, sottoparagrafo 3.1, quarto capoverso, dopo le parole «La Banca d'Italia approva il regolamento del Fondo entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza completa» sono aggiunte le seguenti: «di tutti gli elementi necessari,».

9. Nel paragrafo 3, sottoparagrafo 3.1, quinto capoverso, primo alinea, le parole «di cui al presente paragrafo e al par. 3.3» sono sostituite con le seguenti: «di cui al presente paragrafo e al paragrafo 3.3».

10. Nel paragrafo 3, sottoparagrafo 3.3, secondo alinea, le parole «la parte IV, Titolo II, sezione II e III» sono sostituite con le seguenti: «la parte IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al pubblico risparmio), sezioni II e III».

11. Nel paragrafo 4, sottoparagrafo 4.1, primo capoverso, le parole «di cui ai par. 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «di cui ai paragrafi 1 e 2».

12. Nel paragrafo 4, sottoparagrafo 4.1, primo capoverso, punto 4, le parole «nel caso di FIA non riservato» sono sostituite con le seguenti: «nel caso di FIA non riservati».

13. Nel paragrafo 4, sottoparagrafo 4.1, terzo capoverso, dopo le parole «La Banca d'Italia può chiedere all'autorità competente del Paese di origine» sono aggiunte le seguenti: «del GEFIA UE».

14. Nel paragrafo 4, sottoparagrafo 4.1, quarto capoverso, dopo le parole «La Banca d'Italia approva il regolamento del FIA non riservato entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza completa» sono aggiunte le seguenti: «di tutti gli elementi necessari».

15. Nel paragrafo 4, sottoparagrafo 4.1, quinto capoverso, dopo le parole «La Banca d'Italia, previa consultazione con l'autorità competente del Paese ospitante» sono aggiunte le seguenti: «del GEFIA UE».

16. Nel paragrafo 4, sottoparagrafo 4.3, secondo alinea, le parole «la parte II, Titolo III, capo II» sono sostituite con le seguenti: «la parte II (Disciplina degli intermediari), Titolo III (Gestione collettiva del risparmio), capo II (OICR italiani)».

17. Nel paragrafo 4, sottoparagrafo 4.3, terzo alinea, le parole «la parte IV, Titolo II, capo I, sezioni II e III» sono sostituite con le seguenti: «la parte IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al pubblico risparmio), capo I, sezioni I, II e III».

18. Nel paragrafo 4, sottoparagrafo 4.3, terzo alinea, dopo le parole «relativa all'offerta al pubblico di FIA UE» è eliminata la virgola.

Art. 5.
Modifiche al capitolo V del Titolo VI

1. Nel paragrafo 2, sottoparagrafo 2.1, lettera *c)*, nella penultima riga le parole «stato membro» sono sostituite con le seguenti: «Stato membro».

3. Nel paragrafo 2, sottoparagrafo 2.2, n. 7), le parole «*side letters*» sono sostituite con le seguenti: «*side letter*».

4. Nel paragrafo 3, sottoparagrafo 3.2, primo capoverso, le parole «di cui al precedente par. 2.2» sono sostituite con le seguenti: «di cui al paragrafo 2.2».

5. Nel paragrafo 3, sottoparagrafo 3.2, ultimo capoverso, dopo le parole «avviare un procedimento» è aggiunta la seguente: «amministrativo».

22A06739

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Xarenel»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 238 del 14 novembre 2022

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale XARENEL, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi n. 330 - 20126 - Milano (MI) - Italia.

Confezione: «1000 U.I. capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037564251 (in base 10) 13UCUV (in base 32).

Principio attivo: colecalciferolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Abiogen Pharma S.p.a. - via Meucci n. 36 - Ospedaletto - Pisa - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1000 U.I. capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037564251 (in base 10) 13UCUV (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «1000 U.I. capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037564251 (in base 10) 13UCUV (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data di rinnovo 8 ottobre 2025.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06700

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Dibase»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 237 del 17 novembre 2022

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DIBASE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Meucci n. 36 - frazione Ospedaletto - 56121 - Pisa (PI) - Italia.

Confezione: «1000 U.I. capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036635252 (in base 10) 12Y0MN (in base 32).

Principio attivo: colecalciferolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Abiogen Pharma S.p.A - via Meucci n. 36 - Ospedaletto - Pisa - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1000 U.I. capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036635252 (in base 10) 12Y0MN (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «1000 U.I. capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036635252 (in base 10) 12Y0MN (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve control-

lare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data di rinnovo 8 ottobre 2025.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06701

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lenalidomide, «Lenalidomide Tecnigen».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 239 del 17 novembre 2022

Procedura europea n. PT/H/2669/001-007/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LENALIDOMIDE TECNIGEN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rua da Tapada Grande n. 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portogallo (PT).

Confezioni:

«2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049503016 (in base 10) 1H6QT8 (in base 32);

«2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049503028 (in base 10) 1H6QTN (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049503030 (in base 10) 1H6QTQ (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049503042 (in base 10) 1H6QU2 (in base 32);

«7,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049503055 (in base 10) 1H6QUH (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049503067 (in base 10) 1H6QUV (in base 32);

«10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049503079 (in base 10) 1H6QV7 (in base 32);

«15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049503081 (in base 10) 1H6QV9 (in base 32);

«15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049503093 (in base 10) 1H6QVP (in base 32);

«20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049503105 (in base 10) 1H6QW1 (in base 32);

«25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 049503117 (in base 10) 1H6QWF (in base 32).

Principio attivo: Lenalidomide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal S.A.

Quinta da Cerca, Caixaria, 2565-187 Dois Portos, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista: oncologo, ematologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare alle misure di minimizzazione del rischio, che prevedono l'attuazione di un programma di prevenzione della gravidanza (PPG) nonché la distribuzione del materiale educazionale all'operatore sanitario contenente: Kit educativo per operatori sanitari, *Brochure* educativa per i pazienti, scheda per il paziente, RCP/FI. I dettagli del PPG nonché il contenuto e il formato dei materiali soprariportati sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 6 aprile 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06755

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 16 novembre 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Muzzafar Shah Bin Hanafi, console di Malaysia in Milano.

22A06747

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 novembre 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0319
Yen	144,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,289
Corona danese	7,4382
Lira Sterlina	0,87513
Fiorino ungherese	407,28
Zloty polacco	4,6898
Nuovo leu romeno	4,9043
Corona svedese	10,7713
Franco svizzero	0,9751
Corona islandese	150,3
Corona norvegese	10,3143
Kuna croata	7,5465
Rublo russo	-
Lira turca	19,1923
Dollaro australiano	1,5427
Real brasiliano	5,4605
Dollaro canadese	1,3706
Yuan cinese	7,2906
Dollaro di Hong Kong	8,0852
Rupia indonesiana	16052,12
Shekel israeliano	3,541
Rupia indiana	83,7779
Won sudcoreano	1369,32
Peso messicano	20,0985
Ringgit malese	4,7429
Dollaro neozelandese	1,6957
Peso filippino	59,04
Dollaro di Singapore	1,4177
Baht tailandese	36,978
Rand sudafricano	17,8393

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A06742
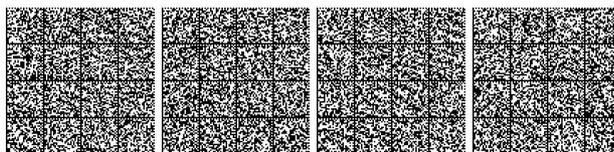
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 novembre 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0404
Yen	144,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,326
Corona danese	7,4388
Lira Sterlina	0,87455
Fiorino ungherese	405,45
Zloty polacco	4,7073
Nuovo leu romeno	4,9116
Corona svedese	10,8081
Franco svizzero	0,979
Corona islandese	149,9
Corona norvegese	10,357
Kuna croata	7,5459
Rublo russo	-
Lira turca	19,3608
Dollaro australiano	1,5415
Real brasiliano	5,548
Dollaro canadese	1,3816
Yuan cinese	7,3299
Dollaro di Hong Kong	8,143
Rupia indonesiana	16164,78
Shekel israeliano	3,5694
Rupia indiana	84,1304
Won sudcoreano	1365,61
Peso messicano	20,0795
Ringgit malese	4,7208
Dollaro neozelandese	1,6897
Peso filippino	59,532
Dollaro di Singapore	1,4238
Baht tailandese	36,939
Rand sudafricano	17,8822

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A06743

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 novembre 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0412
Yen	145,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,355
Corona danese	7,4386
Lira Sterlina	0,87483
Fiorino ungherese	408,18
Zloty polacco	4,7065
Nuovo leu romeno	4,9206
Corona svedese	10,8754
Franco svizzero	0,9795
Corona islandese	148,9
Corona norvegese	10,3675
Kuna croata	7,5443
Rublo russo	-
Lira turca	19,3783
Dollaro australiano	1,54
Real brasiliano	5,5438
Dollaro canadese	1,3801
Yuan cinese	7,372
Dollaro di Hong Kong	8,1444
Rupia indonesiana	16248,37
Shekel israeliano	3,5684
Rupia indiana	84,5905
Won sudcoreano	1378,1
Peso messicano	20,1227
Ringgit malese	4,7323
Dollaro neozelandese	1,6897
Peso filippino	59,678
Dollaro di Singapore	1,425
Baht tailandese	37,103
Rand sudafricano	18,0195

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A06744

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 novembre 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0319
Yen	144,8
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,399
Corona danese	7,4383
Lira Sterlina	0,87475
Fiorino ungherese	415,6
Zloty polacco	4,7153
Nuovo leu romeno	4,9254
Corona svedese	10,9871
Franco svizzero	0,9818
Corona islandese	148,9
Corona norvegese	10,498
Kuna croata	7,541
Rublo russo	-
Lira turca	19,2124
Dollaro australiano	1,5526
Real brasiliano	5,6535
Dollaro canadese	1,382
Yuan cinese	7,3859
Dollaro di Hong Kong	8,077
Rupia indonesiana	16224,01
Shekel israeliano	3,5796
Rupia indiana	84,394
Won sudcoreano	1394,06
Peso messicano	20,062
Ringgit malese	4,7122
Dollaro neozelandese	1,6986
Peso filippino	59,293
Dollaro di Singapore	1,4221
Baht tailandese	37,123
Rand sudafricano	18,0961

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A06745

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 novembre 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0366
Yen	145,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,351
Corona danese	7,4385
Lira Sterlina	0,87063
Fiorino ungherese	407,41
Zloty polacco	4,7033
Nuovo leu romeno	4,9413
Corona svedese	10,9805
Franco svizzero	0,9881
Corona islandese	148,9
Corona norvegese	10,486
Kuna croata	7,5415
Rublo russo	-
Lira turca	19,3009
Dollaro australiano	1,5433
Real brasiliano	5,547
Dollaro canadese	1,3841
Yuan cinese	7,379
Dollaro di Hong Kong	8,1092
Rupia indonesiana	16224,36
Shekel israeliano	3,591
Rupia indiana	84,6875
Won sudcoreano	1389,02
Peso messicano	20,162
Ringgit malese	4,7202
Dollaro neozelandese	1,6757
Peso filippino	59,41
Dollaro di Singapore	1,4229
Baht tailandese	37,069
Rand sudafricano	17,908

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A06746
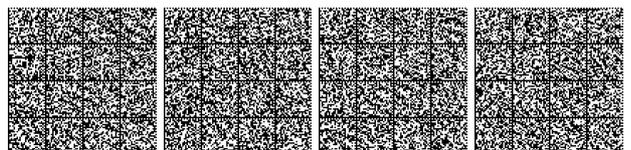
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Trust Me S.r.l.», in Napoli.

Con d.d. 16 novembre 2022, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Trust Me S.r.l.», con sede legale in Napoli (NA), c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 09228441219, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

22A06756

Comunicato relativo all'avviso 22 novembre 2022 - Chiusura dello sportello per la presentazione delle richieste di ammissione al contributo ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale.

Con avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese 22 novembre 2022 è stata disposta, a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, a partire dal 23 novembre 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle richieste di ammissione al contributo ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, di cui al decreto interministeriale 7 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso è consultabile dalla data del 22 novembre 2022 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy http://www.mise.gov.it

22A06778

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 10 novembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione - anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2021.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 271 del 19 novembre 2022).

La data riportata in calce al decreto citato in epigrafe, alla pagina 3, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così corretta: «10 novembre 2022».

22A06748

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-277) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
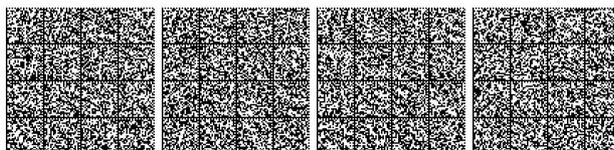
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
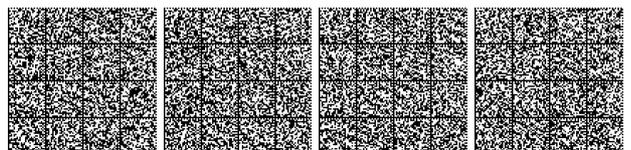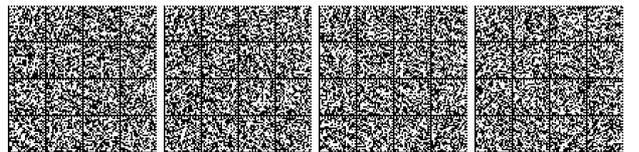
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.